SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 119

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 23 maggio 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di San Ferdinando.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di San Ferdinando (Reggio Calabria), eletto nelle consultazioni amministrative del 29 maggio 1988, presenta collegamenti diretti ed indiretti tra parte dei componenti il consesso e la criminalità organizzata, rilevati nella relazione inoltrata dal prefetto di Reggio Calabria;

Constatato che tali collegamenti determinano pressanti condizionamenti degli amministratori stessi che compromettono la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale nonché il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati;

Constatato, altresì, che la chiara contiguità di alcuni amministratori con la criminalità organizzata arreca grave pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica ed ha determinato lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e credibilità degli organi gestionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di San Ferdinando, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 maggio 1992;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Ferdinando (Reggio Calabria) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente è composta da:

dott. Vincenzo Ferraioli, vice prefetto ispettore;
dott.ssa Giuseppina Ursino, consigliere di ragioneria;
dott. Michele Mesiti, segretario capo.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1992

Il Presidente supplente della Repubblica
SPADOLINI

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Ferdinando (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 maggio 1988, presenta fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata che condizionano la libera determinazione degli amministratori e compromettono l'imparzialità degli organi elettivi ed il buon andamento dell'amministrazione, con grave pregiudizio della funzionalità dei servizi alla stessa affidati.

Invero, dal prefetto di Reggio Calabria, con relazione in data 14 aprile 1992, sono stati evidenziati inequivocabili elementi su collegamenti diretti e indiretti di taluni amministratori del comune di San Ferdinando con la criminalità organizzata e forme di condizionamento degli stessi amministratori.

Il territorio del comune di San Ferdinando risente della preponderante presenza delle seguenti consorterie mafiose tra loro collegate, contigue alle famiglie dei Mercuri, dei Piromalli di Gioia Tauro e dei Pisano di Rosarno:

cosca Pesce di Rosarno, capeggiata dal pluripregiudicato Pesce Giuseppe (succeduto a Piromalli Giuseppe), al quale tutte le cosche della zona, pur godendo di una certa autonomia, sono ritenute subordinate;

cosca Albano di San Ferdinando, il cui esponente più pericoloso Albano Silvio, pluripregiudicato mafioso, sorvegliato speciale della P.S., attualmente detenuto, è ritenuto molto influente sulle decisioni degli amministratori comunali, con la maggior parte dei quali è risultato, peraltro, coinvolto in vicende giudiziarie. Ai componenti di questo clan, dediti in particolare alle estorsioni, sarebbero attribuibili i più gravi fatti delittuosi compiuti nella zona;

cosca Lamalfa, già capeggiata dal defunto Sabatino Lamalfa, ucciso il 3 aprile 1983, è significativamente rappresentata dal figlio di questo Domenico Lamalfa, sorvegliato speciale con divieto di soggiorno, attualmente detenuto. Questa organizzazione criminale opera nel settore dei sub-appalti in contatto con ambienti criminali con ramificazioni nel nord Italia.

L'inquietante contiguità di interessi mafiosi con l'amministrazione comunale emerge da alcuni episodi che hanno caratterizzato la vita di San Ferdinando negli ultimi anni:

1) il 14 dicembre 1984, è stata denunciata l'intera giunta (Barbalace, Rizzo, R. Capria, Franco, S. Tripodi, Bonarrigo, Mercuri) ed il consigliere Vincenzo Lamalfa, per violazione degli articoli 110-324 del codice penale «per avere ... preso un interesse privato in atti

d'ufficio, consistente nell'avere liquidato, mediante numerose delibere, a parenti ed amici somme di denaro per forniture di materiale vario, senza gare di appalto». Insieme con loro furono denunciati Pasquale Di Giacco e Domenico Lamalfa, beneficiari delle illecite attività degli amministratori. Per questi fatti il 18 settembre 1985 è stato emesso ordine di comparizione a carico di Barbalace, Rizzo, R. Capria, V. Lamalfa, Di Giacco e D. Lamalfa. Successivamente per i medesimi reati è stato emesso analogo provvedimento a carico dei restanti quattro. Escluso Mercuri, tutti gli amministratori incriminati fanno parte anche dell'attuale consiglio, e Barbalace, Franco, R. Capria e Bonarrigo anche della giunta;

2) il 2 giugno 1989, ignoti facevano esplodere un ordigno all'interno del motopeschereccio di proprietà del commerciante e consigliere comunale Antonio Tavella, affondandolo;

3) il 16 settembre 1990, ignoti esplodevano 4 colpi di fucile, caricato a pallettoni, contro il portone d'ingresso dell'abitazione di Vincenzo Lamalfa, consigliere comunale, componente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale di Gioia Tauro;

4) nel dicembre 1990 Domenico Madafferi, rassegnò le sue dimissioni dalla carica di consigliere comunale per motivi che sarebbero da ricondurre ad un danneggiamento subito ad opera di ignoti, per un danno a suo tempo stimato in circa 100 milioni di lire. Il Madafferi, unitamente agli altri consiglieri della minoranza, si era opposto, ricorrendo anche (8 novembre 1990) al comitato regionale di controllo, ad una delibera della giunta municipale di San Ferdinando con la quale la riscossione dei canoni dell'acqua potabile, per gli anni 1985-1989, era stata affidata all'impresa gestita da:

Maria Montagna Spagnolo, sorella della moglie del boss di Rosarno, Giuseppe Pesce;

Salvatore Rao, figlio della Spagnolo di cui sopra, fratello di Gaetano Rao, ex sindaco di Rosarno ed ex presidente dell'unità sanitaria locale n. 26, già consigliere del predetto comune disciolto ai sensi dell'art. 15-*bis* della legge n. 55/1991 e nei cui confronti pende procedimento penale per associazione a delinquere di stampo mafioso;

5) il 18 giugno 1991 sono stati denunciati tutti i componenti la amministrazione comunale di San Ferdinando (ad eccezione di Laganà, S. Tripodi e Stilo), nonché il segretario comunale Raffaele Albanese e Carmela Rombolà, madre del consigliere Tavella. In particolare, sono stati denunciati:

a) Tutti gli amministratori comunali (escluso Antonio Franco), «per il delitto p. e p. dagli articoli 328, 110 e 112 del codice penale (concorso in omissione di atti d'ufficio) perché, in concorso tra loro, con l'aggravante di avere consumato il reato in un numero superiore a cinque, omettevano, sebbene ne erano a conoscenza a seguito di delibera del consiglio comunale, di prendere in restituzione un deposito, che successivamente era stato adibito ad abitazione, di proprietà del comune, già dato alla sig.ra Ferdinanda Albano, sorella del boss Silvio Albano»;

b) Domenico Barbalace, Antonio Franco, Raffaele Capria, Carlo Capria, Ferdinando Celi e Giuseppe Bonarrigo, «per il delitto p. e p. dagli articoli 328, 110 e 112 del codice penale (concorso in omissione in atti d'ufficio) per avere preso in fitto, in qualità di sindaco, con gara di appalto, un locale adibito a deposito di automezzi appartenenti alla amministrazione comunale, pur sapendo che detto locale era stato costruito senza nessuna licenza edilizia»;

c) Antonio Tavella «per delitto p. e p. dall'art. 324 del codice penale (interesse privato in atti d'ufficio), perché in qualità di consigliere comunale, dava in fitto un locale, risultante di proprietà della madre, al comune di San Ferdinando al fine di trarne interessi propri»;

d) Domenico Barbalace, Antonio Franco, Raffaele Capria, Carlo Capria, Ferdinando Celi, Giuseppe Bonarrigo e Antonio Tavella «per il delitto p. e p. dagli articoli 353, 110 e 112 del codice penale (concorso in turbata libertà degli incanti), per avere, con mezzi fraudolenti ed in concorso tra loro, agevolato l'aggiudicazione di una gara di appalto a Carmela Rombolà, madre di Antonio Tavella, quest'ultimo consigliere comunale»;

e) Domenico Barbalace e Raffaele Albanese «per delitto p. e p. dagli articoli 479 e 110 del codice penale (concorso in falsità ideologica commessa da P.U. in atti pubblici), per avere falsamente attestato di avere redatto il contratto di fitto del locale adibito alla custodia degli automezzi dell'amministrazione comunale, all'interno della casa comunale, mentre si è accertato che tale atto è stato sottoscritto presso l'abitazione della sig.ra Carmela Rombolà (madre del consigliere Tavella)»;

f) Carmela Rombolà, infine,:

«per avere falsamente attestato, in atto pubblico, di avere sottoscritto il contratto di fitto, di cui al capo precedente, all'interno della casa comunale, mentre detto atto era stato firmato presso la sua abitazione (art. 483 del codice penale)»;

«per la contravvenzione p. e p. dall'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per avere costruito, senza licenza edilizia, una struttura in mattoni, successivamente adibita a custodia di mezzi comunali»;

6) il 22 giugno 1991, è stato emesso avviso di garanzia nei confronti dei predetti nonché del citato Silvio Albano, il quale si sarebbe impossessato del deposito del comune, già adibito ad autoparco, senza che gli amministratori avessero ritenuto di denunciare il fatto all'autorità competente;

7) per i fatti suddetti, il 9 aprile scorso, è stata emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del sindaco Domenico Barbalace, del segretario comunale nonché del tecnico comunale, ritenuti responsabili in concorso di abuso d'ufficio, omissione di atti d'ufficio, falsità materiale, falsità ideologica, turbata libertà d'incanti nonché applicata la misura cautelativa di obbligo di dimora nei confronti di: Carlo Capria, Raffaele Capria, Giuseppe Bonarrigo, Ferdinando Celi, assessori comunali; Antonio Luigi Calaudi, Salvatore Tripodi, Vincenzo Lamalfa, Diego Gerace, Vincenzo Stilo, Michele Rizzo, consiglieri comunali; Antonio Franco, assessore con funzioni di vice sindaco; nonché del comandante e due vigili urbani, tutti per avere commesso, in concorso, i reati di abuso d'ufficio ed omissione di atti d'ufficio;

8) rimozione, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 142/1990, di Antonio Tavella consigliere comunale di San Ferdinando per ripetute violazioni di legge o pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

In questo quadro di diffusa illegalità vanno altresì considerate rilevanti le singole posizioni processuali di numerosi amministratori ed in particolare quelle di:

Emilio Ernesto Laganà e Vincenzo Lamalfa (nipote del defunto capo mafia Sabatino Lamalfa e quindi cugino di Francesco Lamalfa, defunto, e di Domenico, ritenuto collegato all'omonima cosca che opera in San Ferdinando) che figurano tra gli indiziati nell'ambito dell'inchiesta sulle cosche Pesce-Pisano e destinatari del relativo avviso di garanzia;

Carmine Modafferi, nei cui confronti figurano numerose denunce e quattro sentenze di condanna per emissione di assegni a vuoto, sarebbe legato da vincoli di amicizia al boss Giuseppe Piromalli dell'omonima cosca di Gioia Tauro, detenuto per omicidio ed altro.

Anche la gestione dei pubblici servizi risulta gravemente compromessa dal particolare clima di malessere che investe e coinvolge il consiglio comunale di San Ferdinando ed i suoi organi esecutivi a discapito della efficenza dei servizi da erogare. Emblematica è la gestione degli appalti pubblici che ha determinato i provvedimenti giudiziari sopra citati nonché la situazione dell'edilizia scolastica gravemente deteriorata. In generale, dalle informative acquisite dai competenti organi, è emersa una totale inefficienza dei servizi ed un'attività amministrativa caratterizzata da mancanza di trasparenza e correttezza.

Da quanto sopra appare chiaro il collegamento diretto e indiretto con la criminalità organizzata con conseguente condizionamento degli amministratori del comune di San Ferdinando, che ha determinato uno stato di fatto nel quale il processo di formazione della volontà degli amministratori subisce continue alterazioni, la trasparenza e la funzionalità dell'attività amministrativa sono gravemente compromesse e lo stato dei servizi erogati dal comune risulta, in generale, degradato per favoritismi, abusi e disamministrazione.

Si rileva pertanto l'urgenza dell'intervento dello Stato mediante provvedimenti incisivi in direzione dell'amministrazione comunale di San Ferdinando.

Il prefetto di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di San Ferdinando con rapporto del 14 aprile 1992 e nelle more, ritenuti sussistenti i motivi di urgente necessità, con decreto n. 1022/92/GAB, pari data, ne ha disposto la sospensione, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di San Ferdinando (Reggio Calabria), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 18 maggio 1992

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A2437

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 maggio 1992.

Integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1986 concernente rideterminazione degli enti e degli organismi tenuti alla osservanza dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sulla riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Visto il proprio decreto 3 giugno 1986 con il quale, ai sensi dell'art. 21, secondo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha sostituito l'ultimo comma dell'art. 25 della citata legge n. 468/1978, sono stati rideterminati gli enti ed organismi pubblici, anche di natura economica, che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica e che abbiano un bilancio di entrata superiore al miliardo di lire (per gli enti che adottano il bilancio di esercizio si fa riferimento all'ammontare dei ricavi e dei proventi risultanti dal conto economico), ai quali si applicano le disposizioni del menzionato art. 25 della legge n. 468/1978;

Visto il proprio decreto del 10 settembre 1986 con il quale sono state apportate modificazioni ed integrazioni al suindicato decreto del 3 giugno 1986;

Vista la legge 27 maggio 1991, n. 167, con la quale l'Ente nazionale per l'assistenza magistrale (ENAM) e l'Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI) sono stati esclusi dalla procedura di estinzione prevista dagli articoli 113 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, venendo così a cessare il contenzioso instauratosi circa il riconoscimento della natura previdenziale dell'attività istituzionale svolta dai predetti enti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1987, n. 278, con il quale, ai sensi dell'art. 12 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è stato istituito l'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), ente economico con personalità giuridica di diritto pubblico;

Vista la legge 30 maggio 1988, n. 186, con la quale è stata istituita l'Agenzia spaziale italiana (ASI), il cui bilancio di previsione è formulato in termini di cassa;

Visto l'art. 7 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, concernente la ristrutturazione del Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste;

Considerato che per i predetti enti sussistono le condizioni, sopra indicate, per essere inclusi tra gli enti tenuti all'osservanza delle disposizioni recante dall'art. 25 della legge n. 468/1978;

Sulla proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Ai sottoindicati enti pubblici, oltre a quelli indicati nel primo comma dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ed a quelli individuati con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1986 e 10 settembre 1986, si applicano le disposizioni recante dall'art. 25 medesimo:

Ente nazionale per l'assistenza magistrale (ENAM);

Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI);

Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA);

Agenzia spaziale italiana (ASI);

Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste.

Per l'Agenzia spaziale italiana (ASI) l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni e ai consuntivi di cassa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 1992

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
CIRINO POMICINO

92A2416

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 20 maggio 1992, n. 294.

Modificazioni al regolamento recante norme per le elezioni dei rappresentanti del personale della Polizia di Stato nel consiglio di amministrazione e nelle commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e per quello appartenente ai ruoli tecnici della stessa Polizia di Stato, adottato con decreto ministeriale 9 agosto 1982.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto del 9 agosto 1982, e successive modificazioni, con cui è stato approvato il regolamento per le elezioni del personale della Polizia di Stato nel consiglio di amministrazione e nelle commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e per quello appartenente ai ruoli tecnici della stessa Polizia di Stato;

Ritenuto di dover apportare al predetto decreto ulteriori emendamenti, atti a consentire di dar piena attuazione al disposto dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1984, n. 240;

Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 18 maggio 1992;

Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 333-A/9802.B.E.2.2 del 19 maggio 1992);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

All'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno in data 9 agosto 1982 sono apportate le seguenti modificazioni:

Il comma 2 è sostituito dal seguente: «I rappresentanti del personale della Polizia di Stato nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno per gli affari concernenti l'Amministrazione della pubblica sicurezza, nonché nelle commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato sono fissati in numero di sedici, così suddivisi:

consiglio di amministrazione: quattro rappresentanti tra i quali almeno due appartenenti al ruolo dei dirigenti e a quello dei commissari;

commissione per il personale del ruolo degli ispettori: quattro rappresentanti tra i quali almeno due appartenenti al ruolo degli ispettori;

commissione per il personale del ruolo dei sovrintendenti: quattro rappresentanti; tra i quali almeno due appartenenti al ruolo dei sovrintendenti;

commissione per il personale del ruolo degli agenti e degli assistenti: quattro rappresentanti, tra i quali almeno due appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti.

Al testo del comma 5 è aggiunto il seguente periodo: «Le stesse norme si applicano per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno alla commissione prevista dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240».

Dopo il comma 5 si aggiunge il seguente:

«I rappresentanti del personale della Polizia di Stato nella commissione per il personale appartenente alla banda musicale sono fissati in numero di quattro, di cui almeno due appartenenti al ruolo degli esecutori».

Art. 2.

All'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno in data 9 agosto 1982 il comma 3 è sostituito dal seguente:

«Sono elettori ed eleggibili dei rappresentanti del personale in seno alle commissioni di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, ed all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, gli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica e gli appartenenti ai ruoli del personale della banda musicale».

Art. 3.

All'art. 4 del decreto del Ministro dell'interno in data 9 agosto 1982 sono apportate le seguenti modificazioni:

Le lettere *c*) e *d*) del comma 1 sono sostituite dalle seguenti:

«*c*) tre tra i sovrintendenti e gli ispettori e qualifiche corrispondenti del ruolo del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, ivi compreso quello della banda musicale;

d) due tra gli assistenti ed agenti e corrispondenti qualifiche del ruolo del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica».

Art. 4.

All'art. 6 del decreto del Ministro dell'interno in data 9 agosto 1982 sono apportate le seguenti modificazioni:

Le lettere *a), b), c)* e *d)* del comma 1 sono sostituite dalle seguenti:

«*a*) due, tra i direttivi;

b) uno, tra gli ispettori e qualifiche corrispondenti del ruolo che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, ivi compreso quella della banda musicale;

c) uno, tra i sovrintendenti e qualifiche corrispondenti del ruolo del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica;

d) due, tra gli assistenti ed agenti e qualifiche corrispondenti del ruolo del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica».

Art. 5.

All'art. 10 del decreto del Ministro dell'interno in data 9 agosto 1982 sono apportate le seguenti modifiche:

Dopo il comma 1 si inserisce il seguente comma 1-*bis*:

«Per le commissioni di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, ed all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, le liste dei candidati possono essere presentate da non meno di cinquecento elettori di cinque o più regioni, con almeno cinquanta elettori per ciascuna regione».

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«In ciascuna delle liste presentate per le commissioni di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, ed all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, debbono figurare almeno due candidati appartenenti al medesimo ruolo per il quale è costituita ogni singola commissione».

Art. 6.

All'art. 11 del decreto del Ministro dell'interno in data 9 agosto 1982 il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Chiunque intenda presentare una lista deve farsi rilasciare, dal proprio capo ufficio o di reparto, o da un suo delegato, un certificato in carta libera dal quale risulti che egli appartiene ad una delle categorie degli elettori dei rappresentanti in seno al consiglio di amministrazione o alle commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato di cui agli articoli 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, ed all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, nonché la qualifica rivestita e la sede di servizio».

Art. 7.

All'art. 24 del decreto del Ministro dell'interno in data 9 agosto 1982, così come modificato dal decreto ministeriale del 12 maggio 1987, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«Le operazioni descritte nei commi secondo e terzo sono ripetute anche per le commissioni di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nell'ordine previsto dall'articolo stesso, e per le commissioni di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, ed all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1987, n. 240.

Art. 8.

All'art. 29 del decreto del Ministro dell'interno in data 9 agosto 1982 il comma 9 è sostituito dal seguente:

«Nel caso in cui nessun candidato appartenente al ruolo dei dirigenti o a quello dei commissari della Polizia di Stato risulti eletto, i candidati dei predetti ruoli appartenenti alle liste che hanno ottenuto seggi sono disposti in una graduatoria decrescente della rispettiva cifra individuale, che è data dalla somma dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato e vengono eletti i candidati che hanno ottenuto la più alta cifra individuale o, a parità di detta cifra, il più anziano di servizio; i proclamati eletti vengono a prendere i posti dei candidati che, sulla base della graduatoria delle cifre individuali, dovrebbero essere gli ultimi degli eletti della lista cui appartengono i candidati stessi».

Il comma 11 è sostituito dal seguente:

«Nel caso in cui le liste che hanno ottenuto seggi non contengano, per cause verificatesi successivamente alle operazioni di cui all'art. 12, alcun candidato appartenente al ruolo dei dirigenti o a quello dei commissari, vengono proclamati eletti i candidati appartenenti ad uno dei predetti ruoli che sono iscritti in una delle liste che non hanno ottenuto seggi e che hanno ottenuto, sulla base della graduatoria decrescente delle cifre individuali dei candidati compresi nelle liste stesse, la più alta cifra individuale o, a parità di detta cifra, i più anziani di servizio. I proclamati eletti vengono a prendere il posto dei candidati che sulla base della graduatoria unica di voti di preferenza riportati dai candidati delle liste che hanno ottenuto seggi dovrebbero essere gli ultimi degli eletti».

Il comma 12 è sostituito dal seguente:

«Con le stesse modalità, si procede per garantire la presenza di almeno due candidati appartenenti ai ruoli per i quali sono state costituite le commissioni di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, ed all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240».

Art. 9.

All'art. 30 del decreto del Ministro dell'interno in data 9 agosto 1982 il comma 1 è sostituito dal seguente:

«La nomina degli eletti a membri del consiglio di amministrazione e delle commissioni di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, ed all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, è fatta con decreto del Ministro dell'interno».

Art. 10.

All'art. 31 del decreto del Ministro dell'interno in data 9 agosto 1982 il comma 2 è sostituito dal seguente:

«Nel caso in cui le rappresentanze del ruolo dei dirigenti o di quello dei direttivi della Polizia di Stato elette in base all'art. 29 per qualsiasi causa restino vacanti, si procede all'attribuzione di tali seggi ai candidati appartenenti al detto ruolo, compresi nella stessa lista con la più alta cifra individuale».

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«Se in questa lista non sono compresi altri candidati appartenenti al ruolo dei dirigenti o dei direttivi della Polizia di Stato, il seggio è attribuito ai candidati con la più alta cifra individuale compresi nella graduatoria unica decrescente della cifra individuale di cui al nono comma dell'art. 29».

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«Nel caso in cui non sia possibile effettuare l'assegnazione di tali seggi secondo le modalità previste al comma precedente, i seggi stessi sono attribuiti ai candidati appartenenti al ruolo dei dirigenti o a quello dei commissari con la più alta cifra individuale compresi nella graduatoria decrescente delle cifre individuali dei candidati appartenenti alle liste che non hanno ottenuto seggi, di cui all'undicesimo comma dell'art. 29».

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«Con le stesse modalità si procede alla surrogazione nelle commissioni di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, ed all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240».

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 maggio 1992

Il Ministro: SCOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1992
Registro n. 23 Interno, foglio n. 249

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

– Il D.M. 9 agosto 1982 è stato registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1982, registro n. 20, foglio n. 25, è pubblicato nel supplemento straordinario al Bollettino ufficiale del 4 ottobre 1982.

– L'art. 44 del D.P.R. n. 337/1982 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica) è così formulato:

«Art. 44 (*Commissioni per il personale appartenente ai ruoli tecnici*). Sulle questioni attinenti allo stato giuridico del personale non direttivo dei ruoli tecnici della Polizia di Stato si esprimono specifiche commissioni rispettivamente per il personale del ruolo dei periti tecnici, per quello del ruolo dei revisori tecnici, per quello dei ruoli dei collaboratori tecnici e per quello degli operatori tecnici, presiedute da un vice capo della Polizia o da un dirigente generale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e composte da quattro membri scelti tra i dirigenti in servizio presso lo stesso Dipartimento, dei quali almeno uno in servizio presso la direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale e contabile.

Delle predette commissioni fanno parte quattro rappresentanti del personale eletti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da funzionari della carriera direttiva amministrativa.

La nomina dei componenti e dei segretari delle commissioni viene conferita con provvedimento del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

All'inizio di ogni anno le commissioni propongono al consiglio di amministrazione di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, per l'approvazione, i criteri di massima che verranno seguiti negli scrutini per merito comparativo e per merito assoluto».

– Il testo dell'art. 27 del D.P.R. n. 240/1987 (Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato) è il seguente:

«Art. 27 (*Commissioni per il personale della banda musicale della Polizia di Stato*). — 1. Sulle questioni attinenti allo stato giuridico del maestro direttore e del vice direttore della banda musicale si esprime il consiglio di amministrazione di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

2. Sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione di carriera del personale del ruolo degli esecutori della banda musicale, si esprime una commissione presieduta da un vice capo della Polizia o da un dirigente generale presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e composta da quattro membri scelti tra i dirigenti in servizio presso lo stesso Dipartimento e da quattro rappresentanti del personale eletti ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 9 agosto 1982 concernente le elezioni dei rappresentanti del personale della Polizia di Stato nel consiglio di amministrazione e nelle commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia, e per quello appartenente ai ruoli tecnici della Polizia di Stato».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelli dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 27 del D.P.R. n. 240/1987 si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 44 del D.P.R. n. 337/1982 si veda in nota alle premesse.

— Per il testo dell'art. 27 del D.P.R. n. 240/1987 si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 44 del D.P.R. n. 337/1982 si veda in nota alle premesse.

— Per il testo dell'art. 27 del D.P.R. n. 240/1987 si veda in nota alle premesse.

— Per il testo degli articoli 68 e 69 del D.P.R. n. 335/1982 si veda in nota all'art. 6.

Note all'art. 6:

— Si riporta qui di seguito il tenore degli articoli 68 e 69 del D.P.R. n. 335/1982, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia:

«Art. 68 (*Consiglio di amministrazione*). — Sulle questioni attinenti allo stato giuridico del personale direttivo e dirigente di cui al presente decreto legislativo si esprime il consiglio di amministrazione di cui alla lettera *d*) dell'art. 146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775, e dalla legge 2 agosto 1975, n. 387.

I rappresentanti elettivi del personale sono fissati in numero di quattro.

Con decreto del Ministro dell'interno saranno dettate norme per l'elezione dei rappresentanti del personale, in modo da assicurare la presenza di almeno un funzionario appartenente al ruolo dei dirigenti o a quello dei commissari.

Art. 69 (*Commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato*). — Sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione di carriera del personale non direttivo di cui al presente decreto si esprimono specifiche commissioni, rispettivamente per il personale del ruolo degli ispettori, per quello del ruolo dei sovrintendenti e per quello dei ruoli degli assistenti e degli agenti, presiedute da un vice capo della Polizia o da un dirigente generale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e composte da quattro membri scelti fra i dirigenti in servizio presso lo stesso Dipartimento.

Delle predette commissioni fanno parte quattro rappresentanti del personale eletti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 68.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da funzionari della carriera direttiva.

La nomina dei componenti e dei segretari delle commissioni viene conferita con provvedimento del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

All'inizio di ogni anno le commissioni propongono al consiglio di amministrazione di cui all'art. 68, per l'approvazione, i criteri di massima che verranno seguiti negli scrutini per merito comparativo e per merito assoluto».

— Per il testo dell'art. 44 del D.P.R. n. 337/1982 si veda in nota alle premesse.

— Per il testo dell'art. 27 del D.P.R. n. 240/1987 si veda in nota alle premesse.

Note agli articoli 7, 8, 9 e 10:

— Per il testo dell'art. 69 del D.P.R. n. 335/1982 si veda in nota all'art. 6.

— Per il testo dell'art. 44 del D.P.R. n. 337/1982 si veda in nota alle premesse.

— Per il testo dell'art. 27 del D.P.R. n. 240/1987 si veda in nota alle premesse.

92G0335

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 14 maggio 1992.

Diniego di autorizzazione a procedere esecutivamente nei confronti del Sovrano militare Ordine di Malta.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il proprio decreto in data 17 ottobre 1991, con il quale, a seguito di istanza del Sovrano militare Ordine di Malta, venne negata ad Armando Grisi l'autorizzazione a procedere esecutivamente nei confronti dell'Ordine medesimo in forza della sentenza del pretore di Salerno, sezione distaccata di Eboli, n. 233/1990, emessa il 4 luglio 1990;

Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato, sezione IV, in data 24 marzo 1992, con la quale, confermandosi nel dispositivo il provvedimento del tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione di Salerno, sospensivo della esecuzione del decreto ministeriale impugnato, si è ritenuto che la richiesta di autorizzazione a procedere, ove questa considerata necessaria dal giudice dell'esecuzione, avrebbe dovuto essere proposta dal creditore istante;

Visto il ricorso del 28 aprile 1992 con il quale Armando Grisi, sul presupposto che il giudice dell'esecuzione reputa necessaria la detta autorizzazione, chiede di essere autorizzato a procedere esecutivamente nei confronti dell'Ordine di Malta;

Visto l'art. 6 dello scambio di note verbali intervenuto l'11 gennaio 1960 fra lo Stato italiano e il Sovrano militare Ordine di Malta, che rende applicabili a quest'ultimo le norme vigenti in Italia circa la procedibilità di atti di sequestro e pignoramento ed in genere di esecuzione forzosa su beni di Stati esteri;

Viste le note del Ministero degli affari esteri, in data 10 giugno e 19 settembre 1991, con le quali si comunica che il detto accordo, pur se non ratificato con legge, è attualmente in vigore fra l'Italia e l'Ordine di Malta;

Visto il regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito in legge 15 luglio 1926, n. 1263;

Ritenuto che la natura non territoriale del Sovrano militare Ordine di Malta rende impossibile l'accertamento della sussistenza fra l'Italia e l'Ordine della condizione di reciprocità prevista dalla normativa sopra citata; che pertanto, l'indagine, al fine di concedere o negare l'autorizzazione a procedere ad esecuzione forzata sui beni dell'Ordine, deve limitarsi ad una valutazione di opportunità, rimessa all'apprezzamento discrezionale del Ministro;

Ritenuto che tale interpretazione della normativa in vigore, richiamata dalle Parti, è l'unica ammissibile per conservare un senso ed un contenuto alla pattuizione di tutela e di salvaguardia di cui al paragrafo sesto dell'accordo dell'11 gennaio 1960;

Vista la nota, in data 19 settembre 1991 con la quale il Ministero degli affari esteri ritiene inopportuno che si proceda ad azioni esecutive sui beni del Sovrano militare Ordine di Malta, in quanto tali azioni si ripercuoterebbero negativamente sulle relazioni fra l'Italia e l'Ordine medesimo, considerato il carattere altruistico dei fini istituzionali perseguiti dall'Ordine anche a beneficio di cittadini italiani; ritenuto che, nella specie, le esigenze di natura pubblicistica appaiono prevalenti su quelle private dell'istante, pur tenuta nel debito conto la qualità del credito da lui vantato; attesa la litigiosità, tuttora in atto, di tale credito;

Decreta:

È negata ad Armando Grisi l'autorizzazione a procedere esecutivamente nei confronti del Sovrano militare Ordine di Malta in forza del titolo menzionato in motivazione.

Roma, 14 maggio 1992

Il Ministro: MARTELLI

92A2422

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 29 aprile 1992.

Modificazioni all'allegato al decreto ministeriale 2 maggio 1985 recante norme in materia di additivi per mangimi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificato dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto 2 maggio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136/1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, modificato da ultimo con decreto 21 agosto 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218/1991;

Vista la colonna 6, dell'allegato al citato decreto 2 maggio 1985, relativa ai tenori massimi consentiti negli integratori destinati alle diverse specie animali;

Rilevato che la richiesta della ditta interessata alla *Zinco-Bacitracina*, tendente ad unificare i tenori stessi sul valore di 200.000 parti per milione (PPM) risulta parzialmente accolta col citato decreto 21 agosto 1991;

Ritenuto invece che detta istanza va disattesa, per il principio attivo in esame, onde evitare ogni possibile fenomeno di contaminazione, e che occorre quindi ripristinare i precedenti tenori massimi;

Ritenuto, poi, di poter accogliere la richiesta delle due ditte interessate rispettivamente al *Carbadox* e all'*Olaquindox*, tendenti a prevedere un periodo di smaltimento per le scorte, a partire dall'entrata in vigore del sopramenzionato decreto 21 agosto 1991;

Atteso che trattasi, in ambedue i casi, di esigenze di ordine commerciale, che non comportano modifiche alle dosi finali di impiego, nel mangime finito;

Sentita la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9 della citata legge del 15 febbraio 1963, n. 281;

Visto l'art. 6, sub *u)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato al decreto 2 maggio 1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, citato nelle premesse, è modificato conformemente all'allegato al presente decreto.

Le scorte degli integratori e dei mangimi integrati, a base di *Olaquindox* o di *Carbadox*, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto 21 agosto 1991, citato nelle premesse, devono essere smaltite entro centottanta giorni dalla data stessa.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 1992

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BODRATO

ALLEGATO

Alla parte I, principi attivi, gruppo *A*, antibiotici, per la voce *Zinco-Bacitracina*, alla colonna 6, i dosaggi ivi indicati sono sostituiti come segue:

Specie animale	Età massima	Tenore massimo negli integratori (premiscele) destinate ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti p.p.m. mg/kg
Tacchini	4 settimane	100.000
	dalla 5ª alla 26ª sett.	40.000
Galline ovaiole.		200.000
Altri volatili (escluse anatre, oche e piccioni)	4 settimane	100.000
	dalla 5ª alla 16ª sett.	40.000
Vitelli, agnelli e capretti	16 settimane	100.000
	dalla 17ª sett. a 6 mesi	40.000
	6 mesi	160.000
Suinetti	4 mesi	100.000
	3 mesi	160.000
Suini	da più di 4 a 6 mesi	40.000
Animali da pelliccia. .		40.000

92A2418

DECRETO 9 maggio 1992.

Autorizzazione alla prima cattedra di clinica oculistica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma ad includere sanitari nell'équipe autorizzata al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1987 con il quale la prima cattedra di clinica oculistica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma è stata autorizzata al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma in data 18 gennaio 1992 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di sanitari nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 26 marzo 1992;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, relativo all'autorizzazione al prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, al domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

La prima cattedra di clinica oculistica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma è autorizzata ad includere nell'équipe responsabile del trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 16 luglio 1987, i seguenti sanitari:

Migliorini dott. Raffaele, funzionario tecnico presso la prima cattedra di clinica oculistica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Arrico dott.ssa Loredana, collaboratrice tecnica presso la prima cattedra di clinica oculistica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Taverniti dott. Luciano, collaboratore tecnico presso la prima cattedra di clinica oculistica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Vingolo dott. Enzo Maria, collaboratore tecnico presso la prima cattedra di clinica oculistica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Zompatori dott. Luigi, collaboratore tecnico presso la prima cattedra di clinica oculistica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

Art. 2.

La prima cattedra di clinica oculistica dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 9 maggio 1992

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

92A2419

DECRETO 9 maggio 1992.

Autorizzazione al presidio ospedaliero S. Chiara di Pisa al trapianto combinato di rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dall'amministratore straordinario dell'unità sanitaria locale n. 12 di Pisa in data 16 dicembre 1991 e 7 febbraio 1992 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto combinato di rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico presso il presidio ospedaliero S. Chiara di Pisa;

Vista la relazione favorevole, in data 25 febbraio 1992, sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 5 marzo 1992;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

Il presidio ospedaliero S. Chiara di Pisa è autorizzato al trapianto combinato di rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto combinato di rene-pancreas devono essere eseguite presso le sale operatorie dell'istituto di chirurgia generale e sperimentale dell'Università degli studi di Pisa ubicato presso il presidio ospedaliero S. Chiara di Pisa.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto combinato di rene-pancreas devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Mosca prof. Franco, direttore dell'istituto di chirurgia generale e sperimentale dell'Università degli studi di Pisa;

Carmellini dott. Mario, ricercatore presso l'istituto di chirurgia generale e sperimentale dell'Università degli studi di Pisa;

Ferrari dott. Mauro, ricercatore presso l'istituto di chirurgia generale e sperimentale dell'Università degli studi di Pisa;

Giulianotti dott. Pier Cristoforo, assistente ospedaliero presso l'istituto di chirurgia generale e sperimentale dell'Università degli studi di Pisa;

Roncella dott.ssa Manuela, assistente ospedaliero presso l'unità operativa di chirurgia generale e vascolare dell'unità sanitaria locale n. 12 di Pisa;

Pietrabissa dott. Andrea, collaboratore tecnico presso l'istituto di chirurgia generale e sperimentale dell'Università degli studi di Pisa;

Di Candio dott. Giulio, funzionario tecnico presso l'istituto di chirurgia generale e sperimentale dell'Università degli studi di Pisa;

Vannucci dott. Luca, collaboratore tecnico presso l'istituto di chirurgia generale e sperimentale dell'Università degli studi di Pisa;

Di Stefano dott.ssa Rossella, collaboratore tecnico presso l'istituto di chirurgia generale e sperimentale dell'Università degli studi di Pisa;

D'Elia dott. Francesco, ricercatore presso l'istituto di chirurgia generale e sperimentale dell'Università degli studi di Pisa.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto combinato di rene-pancreas.

Art. 6.

L'amministratore straordinario dell'unità sanitaria locale n. 12 di Pisa è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 1992

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

92A2420

DECRETO 9 maggio 1992.

Autorizzazione alla clinica oculistica della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal rettore dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli in data 28 febbraio 1989 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso la clinica oculistica della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli;

Vista la relazione favorevole, in data 1° febbraio 1990, sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 5 marzo 1992;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, relativo all'autorizzazione al prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, al domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

La clinica oculistica della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli è autorizzata al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cornea devono essere eseguite presso le sale operatorie della clinica oculistica della seconda facoltà di medicina e chirugia dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di cornea devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Auricchio prof. Giacinto, direttore della clinica oculistica della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli;

Romano prof. Antonio, professore associato presso la clinica oculistica della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli;

Landolfo prof. Vittorio, ricercatore confermato presso la clinica oculistica della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di cornea.

Art. 6.

Il rettore dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 1992

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

92A2421

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 11 aprile 1991.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area del Monte Climiti e della Valle dell'Anapo.

L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Esaminato il verbale redatto nella seduta del 26 settembre 1989, nella quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Siracusa ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico il monte Climiti e la valle dell'Anapo, la cui area — ricadente nei comuni di Priolo, Sortino, Melilli e Siracusa — risulta delimitata secondo la descrizione che segue:

«A partire dal trivio costituito dalle strade per Belvedere, Priolo e Floridia il confine di vincolo segue la strada che da quel punto va verso Priolo fino ad incrociare la prima traversa a destra che piega verso est; la segue in linea retta per circa 1.075 ml per poi piegare ad angolo retto sulla sinistra e continuare fino ad incontrare l'autostrada. Segue, quindi, l'autostrada, che costituisce il limite orientale dell'area vincolata, fino all'incrocio con la strada Priolo-Melilli, su cui il confine di vincolo si attesta, percorrendola fino a raggiungere le pendici del monte Climiti in contrada Cugnicello, che viene compresa nell'area di vincolo seguendo la linea altimetrica più bassa posta a sud della stessa strada — ormai fuori dal vincolo — che raggiunge l'abitato di Melilli.

Aggirata contrada Cugnicello, il limite del vincolo si attesta, proseguendo verso ovest, sulla strada Melilli-Sortino seguendola fino ad incontrare il bivio, in contrada Monticelli, dove ha inizio la strada che da Monticelli, piegando con vari tornanti verso sud-est, conduce a Solarino.

Segue quest'ultima fino ad intercettare, verso quota 390, la mulattiera che conduce verso piano Spinoso. Segue detta mulattiera, aggirando lo stesso piano Spinoso da ovest, fino ad immettersi sulla carreggiabile Sortino-Contrada Pusco, che percorre per circa 600 ml verso est sino al punto in cui incrocia una mulattiera che si diparte a destra verso Serramezzana, e che segue fino alla curva di livello 170. A tale quota si attesta sulla curva di livello nel suo svolgimento verso sud fino all'altra mulattiera che corre parallelamente, in riva sinistra, al corso dell'Anapo.

Da tale punto il confine di vincolo segue una linea che attraversa l'Anapo in corrispondenza della «Presa» fino a congiungersi con la linea ideale posta a 150 metri a sud della riva destra del fiume. Segue, quindi, quest'ultima linea, che corre parallelamente al corso del fiume Anapo, e che costituisce il limite sud dell'area di vincolo, fino ad intercettare la linea che congiunge la quota altimetrica 111 a circa 500 ml ad est-sud-est della case Molino con il km 6 della Priolo-Floridia; piega, infine, verso nord fino a tale punto e, seguendo la sede stradale, va a congiungersi con il punto di partenza sito sul trivio Priolo-Belvedere-Floridia;

Accertato che il predetto verbale del 26 settembre 1989 è stato pubblicato all'albo pretorio dei comuni di Siracusa, Priolo, Melilli e Sortino e depositato nella segreteria dei comuni stessi, per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/1939;

Esaminate le opposizioni proposte, nei termini di cui alla già menzionata legge n. 1497/1939, da:

1) ENEL - centro progettazione e costruzione idraulica ed elettrica di Venezia;

2) Associazione provinciale degli industriali di Siracusa;

3) comune di Priolo Gargallo, in persona del suo sindaco pro tempore dott. Giuseppe Gianni;

4) società Si.F.Ed. - Siciliana fornitura edilizie - S.p.a.;

5) società Conglomerati Priolo «Con.Pri. S.r.l.»;

6) impresa di costruzioni Lombardo Lucio Salvatore;

7) società Sardamag S.p.a., in persona del suo procuratore ing. Costantino Merlo;

8) comune di Melilli, in persona del suo sindaco pro tempore;

9) comune di Sortino, in persona del suo sindaco pro tempore;

10) signori Pitruzzello Mario, Lo Nigro Antonino, Formica Sebastiano, Tarascio Sebastiano, Valenti Lucia, Musco Francesco, Buccheri Giuseppe, Marino Giuseppe, Iannello Santoro, Bastante Sebastiano, Bombaci Sebastiano, Salonia Vincenzo, Tabacco Carmela, Tabacco Vincenza, Tabacco Francesco, Salemi Giuseppe, Custode Sebastiano, Salonia Vito, Santo Giuseppe, Iannello Vin-

cenzo, Rigazzi Leopoldo, Caruso Cesarea, Caruso Sofia, Salemi Angelo, Silluzio Lucia, Giaccotto Angelo, Caruso Gaetano, tutti proprietari di terreni ricadenti nel comune di Sortino;

Considerato, nel merito delle opposizioni, come sopra proposte, che le motivazioni possono così riassumersi:

1) la commissione sarebbe stata costituita difformemente dalle vigenti disposizioni di legge;

2) le motivazioni del vincolo non giustificherebbero l'arbitraria estensione del vincolo stesso, i cui confini risulterebbero, tra l'altro, non chiaramente individuati;

3) l'applicazione del vincolo recherebbe pregiudizio alle attività produttive insistenti nell'area tutelata (in particolare quella agricola e quella dell'estrazione in cava), alla progettata realizzazione di infrastrutture di pubblica utilità — quali l'impianto idroelettrico dell'ENEL e la discarica consortile di Siracusa, Priolo, Melilli e Augusta —, nonché allo stesso sviluppo urbanistico previsto dai piani regolatori generali dei comuni interessati dal vincolo;

Rilevato, nell'ordine che precede, che:

a) la normativa dettata dalla legge n. 1497/1939 e dal regio decreto n. 1357/1940, concernente la composizione ed il funzionamento delle commissioni provinciali per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, è da considerarsi derogata e sostituita dalla diversa previsione contenuta nell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, applicabile nella regione siciliana in mancanza di un'apposita disciplina regionale;

b) il vincolo proposto — come direttamente si evince dalle motivazioni che seguono — tiene conto di tutti gli elementi che hanno concorso a determinare la «proposta» della commissione, la quale ha approfondito le caratteristiche peculiari del territorio, costituito dalla contestuale presenza di valori di indubbio interesse geomorfologico e naturalistico, e nelle quali la presenza storicizzata dell'uomo ha lasciato tangibili segni di interesse monumentale-archeologico ed anche etnoantropologico di elevato valore culturale. Tali zone rappresentano esse stesse, al contempo, bellezze panoramiche da proteggere e punti di vista accessibili al pubblico dai quali si possono godere le bellezze naturali dell'intero contesto ambientale.

Nella motivazione del vincolo è evidenziata, altresì, l'omogeneità culturale e l'unità paesaggistica rappresentata dal massiccio di monte Climiti e dalla sua balza pedemontana degradante verso l'Anapo; tali circostanze sono, oltretutto, supportate dalle motivazioni di carattere naturalistico — in special modo geologiche — e storiche, per cui la perimetrazione attuale risulta come l'unica che riesca ad includere tutti i beni naturalistici ed archeologici meritevoli di tutela dislocati variamente sul territorio sottoposto a vincolo.

La perimetrazione definita dalla commissione prende come riferimento confini certi e sufficientemente descritti e nella stessa perimetrazione del vincolo e nella planimetria allegata. Le linee di confine sono, infatti, rappresentate per la maggior parte da un lato dal tracciato autostradale, dall'altro dal corso naturale del fiume Anapo;

c) il vincolo paesistico, peraltro, non è di ostacolo all'economia locale né all'iniziativa edilizia ed urbanistica, ma è preordinato soltanto ad assicurare un ordinato sviluppo economico, edilizio ed urbanistico, al fine di impedire che vengano compromesse le esigenze della tutela paesistica. I provvedimenti di tutela sono intesi, infatti, a regolare le attività di che trattasi in rapporto all'interesse pubblico della tutela paesistica, al fine di evitare che ogni singola iniziativa nel campo edilizio ed urbanistico possa menomare l'ambiente paesistico delle zone stesse;

Considerato che il vasto tavolato calcareo denominato monte Climiti, nettamente delimitato sotto il profilo geologico e planimetricamente ben individuato da confini naturali molto evidenti, costituisce l'ultima propagine degli Iblei verso oriente e prospetta, con un lungo fronte compreso nei territori dei comuni di Siracusa, Priolo e Melilli, sulla vasta pianura costiera che va dall'insenatura a nord di Siracusa al golfo di Augusta;

Constatato che quest'ampia fascia, soprattutto nel tratto che fiancheggia il litorale, è oggi in gran parte occupata e stravolta, rispetto al suo assetto originario, dall'impianto di stabilimenti industriali e dalla realizzazione di un vasto sistema di viabilità, in gran parte legato alla zona industriale, che hanno modificato, in modo irreversibile, l'equilibrio ambientale della costa.

Relativamente intatto è, invece, il complesso del sistema montuoso, insieme con la fascia pedemontana immediatamente adiacente alle pendici; la parte maggiormente aggredita è quella meridionale, dove sconsiderate e mal progettate opere di viabilità al servizio di condotte legate agli stabilimenti industriali hanno prodotto larghi tagli rigidamente geometrici sul fianco del monte, con sbancamenti di vasta portata e con l'apertura di cave di prestito che hanno causato un violento impatto ambientale.

Comunque, la parte in cui il guasto si presenta con la più macroscopica e sconvolgente evidenza è abbastanza defilata dalla direttrice di visuale più ampia e globale; questa è rappresentata da tutta la fascia costiera ad est del tavolato e, sotto un profilo di immediata e vasta fruibilità, dal tratto di autostrada che fiancheggia tutta la zona pedemontana e che costituisce un punto di vista privilegiato per l'intero tavolato a partire dallo svincolo di Siracusa sud;

Considerato, infatti, che da quest'ultimo punto l'autostrada rappresenta una sorta di confine reale e tangibile fra la zona sconvolta dagli insediamenti industriali e dalla viabilità e cave ad essi legati e la zona rimasta ancora intatta. Questa è caratterizzata, sotto il profilo ambientale, dalla presenza di coltivazioni agricole, quasi totalmente rappresentate da oliveti e quale residuo di carrubeto, che da secoli si tramandano, e da vasti pascoli, con splendide fioriture primaverili e autun-

nali, interrotti, a larghi intervalli, dai profondi solchi tortuosi delle cave formate dagli antichi corsi d'acqua, ormai esigui e talora scomparsi, che scendevano dalla sommità dell'altopiano e che ancora favoriscono, con l'umidità presente sul fondo, una ricchissima vegetazione spontanea.

Dalla pianura vasta e deserta, punteggiata da alberi radi e bassi per il frequente affiorare della roccia nuda, dominata, a seconda delle stagioni, dalle intense tonalità delle fioriture primaverili o dal giallo acceso delle stoppie estive, su cui trascolorano i verdi argentei degli ulivi e quelli più densi dei carrubi, si elevano, alti e nettissimi, i fianchi erti del tavolato, fluenti in una linea continua, modulata dalle cesure, ora lievi di morbide curve ora brusche e profonde — oscure di intensa vegetazione — delle gole anticamente scavate dal fluire delle acque. Rimangono sulle ripide pendici larghe chiazze di boscaglia, bassa e fitta, ultimo residuo di quello che era un vasto bosco continuo che rivestiva integralmente i fianchi del tavolato fino alla pianura. L'incisività del profilo, di un'astrazione quasi metafisica, la scabra nudità delle groppe possenti, l'evidenza assoluta dei colori e delle forme concorrono a comporre una visione di suggestiva bellezza, che si pone come cifra emblematica di un paesaggio della Sicilia ideale.

Questo paesaggio di remote suggestioni e di sottili emozioni visive accompagna per lungo tratto il viaggiatore che percorre l'autostrada; qualunque alterazione di questo miracoloso equilibrio ambientale, qualunque squarcio prodotto in questo ininterrotto fluire di linee e colori distruggerebbe in modo irreparabile la capacità di comunicazione che il paesaggio esprime, la sua vitalità più intima e profonda;

Considerato che, al di là delle valenze paesaggistiche, tutto il massiccio del Climiti presenta un insieme di elementi (naturalistici, storici, archeologici, architettonici) ciascuno per sé meritevole di tutela e di valorizzazione; l'insieme di questi elementi compone un quadro di eccezionale interesse e qualifica quest'area, geologicamente unitaria e ben definita nei suoi contorni, come un vero e proprio palinsesto in cui i fattori fisici e antropici hanno interagito in modo assolutamente peculiare;

Considerato, inoltre, che, per l'indiscussa bellezza dell'intera vallata in cui scorre, nonché per ragioni storiche — visto il notevole riflesso avuto dal fiume nello sviluppo economico sociale della zona — il perimetro dell'area tutelata include l'intero corso del fiume Anapo, attestandosi sulla linea che corre a 150 metri dalla sponda destra del fiume, che risulta, comunque, già tutelato in forza del vincolo paesaggistico imposto dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

Rilevato che per quanto riguarda gli aspetti geomorfologici, il monte Climiti, che si innalza a circa 12 km da Siracusa, è costituito da un promontorio-bastione allungato in senso NW-SE, che si eleva bruscamente dalla pianura fino ad un alto pianoro, che raggiunge talora i 350-450 m. Esso è, pertanto, visibile anche da grande distanza. Le sue ripide pareti delimitano un'articolato e insospettato altipiano, di forma vagamente trapezoidale, che con il suo lato più lungo costeggia il corso dell'Anapo. Il monte Climiti fa parte della catena degli Iblei, «avanpaese» della zolla africana, emersa a partire dal Pliocene medio per le deformazioni dovute alla tettonica distensiva che caratterizza l'area. Il monte è dunque un «horst» delimitato da un sistema di faglie vicarianti di direzione NW-SE e WNW-ESE. Ai fianchi del rilievo si sono formati dei «graben», come quello, grandissimo, di Floridia, dove sono deposti i sedimenti del Pliocene e del Quaternario. Nella sezione ideale che si trova presso la congiungente Masseria Biggemi-Castelluccio si può osservare tutta la serie dei termini geologici presenti nella area: vulcaniti cretacee, unità carbonatiche e vulcaniti supramioceniche.

Le vulcaniti cretacee sono il prodotto di eruzioni submarine che hanno depositato ialoclastiti, brecce di lava basiche e pillows con sottili intercalazioni di calcari a foraminiferi.

Le unità carbonatiche sono costituite in prevalenza da strati e banchi di calcareniti, calciruditi e marne, depositatisi a partire dal Cretaceo in condizioni di mare poco profondo, e che comprendono la formazione di monte Climiti, costituite da calcareniti mioceniche trasgressive, talvolta brecciate per faglie.

Le vulcaniti supramioceniche affiorano sul pianoro presso Castelluccio con singolari affioramenti imbutiformi che rappresentano dei «diatremi», formatisi per esplosioni freatiche in acque poco profonde. Nel pianoro tutti i termini sono coperti dai depositi quaternari, costituiti da calcareniti biancastre, sabbie e argille giallo-azzurre. Seguono, in discordanza, le calcareniti di Floridia e quelle di cava Canniolo del Pleistocene medio. Nella valle dell'Anapo tutti i termini sono coperti da alluvioni terrazzate antiche e recenti. Parecchie, inoltre, sono le testimonianze lasciate dall'azione erosiva dei fiumi e del mare; spinate, solchi di battente, grotte marine e paleo-falesie.

Sul monte Climiti si sono inoltre formate delle vere e proprie «cave» con leccete ricche di fauna e flora. Molte le falde sospese ad alta quota, in corrispondenza dei diatremi presso Castelluccio, Pozzo dei Climiti e presso Melilli, che hanno permesso l'insediamento umano in epoca preistorica;

Rilevato che, per quanto riguarda gli aspetti archeologici, sotto il profilo paleontologico particolare interesse presenta il fianco sud-occidentale del massiccio, caratterizzato da una serie di scoscendimenti, peraltro di notevole interesse paesaggistico, in cui si aprono molte grotte. In alcune di queste è indiziata la presenza di fauna pleistocenica, mentre rinvenimenti dovuti a scavi casuali hanno restituito zanne di elephas antiquus in contrada Malambo, sempre sul fianco sud-occidentale.

In età protostorica, tutto il tavolato è stato sede di insediamenti umani che hanno lasciato tracce archeologicamente percepibili fin dalla più antica età del bronzo; alla facies castellucciana sono infatti attribuibili diversi complessi di tombe a grotticella artificiale, che, in nuclei più o meno consistenti, occupano le pareti delle cave che

solcano il tavolato. Non tutte queste necropoli, spesso formate da poche decine di tombe, sono state adeguatamente esplorate, essendosi limitata l'attività conoscitiva a indagini topografiche di superficie e, in certi casi, a qualche rilievo dei gruppi maggiormente significativi. Fra questi vanno annoverate la piccola necropoli di Cava Mostringiano e le necropoli di Cava Canniolo, entrambe segnalate ed indagate da P. Orsi alla fine del secolo scorso.

Nuclei abbastanza consistenti, ma non ancora sistematicamente rilevati, sono stati individuati lungo i costoni del fianco occidentale, nelle zone denominate Coste di S. Lorenzo e Coste Mazzulla, e, nella parte settentrionale del tavolato, sull'altura denominata monte Buongiovanni.

Attestazioni di un'intensa continuità di vita non mancano per tutti i periodi successivi; una vasta necropoli risalente alla tarda età del bronzo, con tombe la cui tipologia architettonica è riferibile alla facies di Pantalica nord, è situata in contrada Puliga; sulla sommità dell'altopiano, nella sua parte meridionale in contrada Castelluccio, le ricerche di P. Orsi hanno messo in luce la presenza di un abitato-castelliere della tarda età del ferro (inizi VIII sec. a. C.), con tombe della necropoli scaglionate sulle balze sottostanti.

Meno intense, ma tutt'altro che assenti, sono le tracce dell'occupazione greca, accentrate soprattutto intorno alla cuspide sud-orientale del tavolato, area dove forte è la presenza di attuali cave di prestito, e rappresentate da resti di impegnative canalizzazioni scavate in roccia e da scalinate, sempre ricavate nel banco roccioso, evidentemente funzionali al collegamento rapido della sommità dell'altopiano con le balze sottostanti e la pianura. Aree con la presenza diffusa di cocciame, per lo più riferibile ad età ellenistico-romana, attestano la presenza di insediamenti a carattere agricolo; si tratta, con ogni probabilità, di piccole fattorie isolate, prevalentemente ubicate sul ciglio del tavolato, la fascia migliore sotto il profilo climatico.

Resti più cospicui, attestanti un'occupazione che va man mano intensificandosi, si rinvengono a partire dall'età romana tardo-imperiale. Sulla sommità del pianoro, presso la masseria Cavallaro, è stata recentemente indagata una necropoli tardo-romana, le cui tombe sono pertinenti ad un insediamento sicuramente di carattere agricolo, non ancora sottoposto ad esplorazione e comunque individuato con ricognizioni di superficie. Stando al materiale dei corredi funerari, si può affermare che la vita dell'insediamento si sia protratta fino all'inizio dell'età bizantina.

Ad epoca tardo-romana (IV sec. d.C.) è riferibile un vasto complesso agricolo recentemente individuato in contrada Diddino, ai piedi della pendice sud-occidentale del tavolato, ubicato sulla sponda sinistra dell'Anapo, in splendida posizione, leggermente sopraelevata rispetto alla vallata, dominante una vasta estensione di campi. Si tratta, con ogni probabilità, di un impianto di notevole rilevanza ed autonomia sotto il profilo produttivo, come testimoniano i numerosi vani e cortili finora messi in luce, nonché la presenza di una bella fornace per calce e di grandi contenitori fittili (dolia) incassati nel terreno, evidentemente pertinenti ad un'area di magazzino.

Altre testimonianze di vita nel periodo compreso tra il IV e il V sec. d.C. sono state rinvenute in diversi punti del fianco meridionale, che prospetta sulla vallata del fiume, che si prestava in modo particolare all'impianto di fattorie o anche di ville, data la natura amena, oltre che ferace, di tali luoghi. Da uno di questi insediamenti — testimoniati finora, in assenza di indagini sistematiche, soltanto da camere ipogeiche sepolcrari e tombe isolate — proviene una coppa della forma «52 B Hayes» databile al IV sec. d.C.

Estremamente numerosi e particolarmente significativi, anche a livello monumentale, sono i resti pertinenti al periodo bizantino, che, conformemente a quanto accade in tutto il retroterra montuoso del siracusano, è caratterizzato da una intensa occupazione. Qui, al consueto modello insediativo di tipo agricolo, accentrato intorno a strutture culturali, si aggiunge un aspetto peculiare, quello difensivo-militare, favorito e quasi determinato dalle caratteristiche strategiche e geomorfologiche del sito.

Presso la punta meridionale del tavolato, su un impervio cocuzzolo, sono noti da tempo i resti di una fortificazione bizantina (il «Castelluccio» che ha dato il nome alla contrada), con consistenti avanzi di strutture murarie ancora in ottimo stato di conservazione, la quale si pone come uno dei capisaldi della storia dell'architettura militare bizantina in Sicilia. Leggermente arretrato rispetto al ciglio orientale del massiccio, ma in posizione abbastanza alta da dominare tutta la pianura a sud del Climiti, dal mare ai primi contrafforti dell'altipiano acrense, il castrum deve aver rappresentato un momento fondamentale nel sistema difensivo della costa.

Se quello di Castelluccio è l'insediamento più noto fra i siti di età bizantina del Climiti, non è però l'unico né il più vasto, dal momento che le tracce di occupazione del territorio in questa età sono praticamente continue su tutto l'altopiano. Del resto il nome Climiti deriva chiaramente da un toponimo bizantino significante «scala» e sicuramente legato ad una di quelle lunghe scalinate rocciose, il cui uso era iniziato presumibilmente in età greca ma che in questo periodo divengono più numerose, sfruttando proprio la particolare morfologia insediativa in grottoni affacciati sulle strette balze. Di queste scale una ripida e lunghissima è rappresentata da quella sita nella zona Castelluccio che scende fino alla pianura verso la sponda dell'Anapo.

Resti di una basilichetta bizantina, con tombe e strutture murarie affioranti, sono presenti in contrada Cugno Sciurata, una zona sul ciglio del tavolato, prospiciente la pianura e compresa fra due cave ricche di vegetazione e, anticamente, d'acqua; un altro insediamento è attestato sul monte S. Nicola, un'altura situata presso il ciglio settentrionale della terrazza, anch'essa in prossimità di una cava.

Intensamente occupato è anche il fianco nord-occidentale del tavolato, ricadente nel comune di Sortino, ben noto per essere uno dei comprensori più ricchi di testimonianze di età tardo-imperiale e bizantina. Cospicui resti di strutture murarie, aree con presenza diffusa di cocciame e scenografici gruppi di abitazioni rupestri sono noti a Costa Giardini, mentre in contrada Monticelli è accertata la presenza di una necropoli paleocristiana;

Considerato che sotto il profilo monumentale, appaiono di notevole rilevanza le quattro fattorie (Casino Grande, Masseria Ingegna, Masseria Cavallaro e Masseria Cugni di Chiusa), ubicate sulla spinata sommitale del monte; si tratta di complessi produttivi risalenti al sette-ottocento, molto ben conservati nonostante il progressivo abbandono. Tali fattorie costituiscono significative, ed ormai rare, testimonianze di particolari tipologie edilizie del mondo agrario gravitante intorno al feudo e, pertanto, legate ad un *modus vivendi* di un determinato momento storico.

La struttura chiusa, a pianta quadrata, con ambienti articolati intorno ad una grande corte centrale provvista di una grande cisterna; l'arcata d'ingresso sormontata da una torretta che assolve insieme a funzioni ornamentali e difensive; la cappella, decorata con notevole cura, quasi sempre affrescata e con stucchi ornamentali; l'appartamento del proprietario del fondo, spesso preceduto da scalinate ad andamento monumentale, con balconi e lunghe terrazze. Sono tutte queste caratteristiche architettonico-tipologiche che conferiscono a tali strutture, nonché ai siti ove esse insistono, un particolare valore storico-culturale;

Considerato, infine, che il monte Climiti costituisce, sotto il profilo naturalistico, uno degli ecosistemi più interessanti e ricchi dell'area siracusana ed uno dei meglio conservati, nonostante la progressiva ed incessante aggressione perpetrata al suo territorio.

Questa particolare ricchezza, che trova confronto soltanto in taluni punti del già citato altipiano acrense e della valle dell'Anapo, è un patrimonio che deve essere conservato e attivamente protetto per la riqualificazione di un territorio da restituire alla sua dignità e ad un corretto rapporto con l'uomo.

Sotto l'aspetto vegetazionale, il monte Climiti risulta una fra le poche aree dove la macchia mediterranea si è conservata quasi intatta; infatti, proprio nei valloni digradanti verso il piano, che incidono il monte sul lato est, cresce una ricca vegetazione arbustiva ed arborea, che costituisce una macchia intricata di difficile accesso e, anche per questo, integra. Questi valloni — le cosiddette «cave» tipiche dei monti Iblei — sul cui fondo scorrono fiumiciattoli e torrentelli, costituiscono la sede ideale della macchia mediterranea.

Fra i tanti arbusti presenti nell'associazione della macchia si possono osservare il lentisco (pistacea lentiscus), il leccio (quercus ilex), la roverella (quercus pubescens), la fillirea (phillyrea angustifolia), il teucrio (teucrium fruticans), il terebinto (pistacia terebinthus), l'eleagno (eleagnus angustifolia), l'olivo selvatico (olea europea a var. syvestris), l'alaterno.

Nel periodo primaverile spiccano le abbondanti fioriture dell'erica arborea di colore rosa, del rosmarino officinalis di colore azzurro, dei rovereti bianchi, della rosa canina e di piccoli gruppi di orchidee selvatiche di colore rosa e giallo.

Nel periodo estivo, invece, sono frequenti le bacche colorate dell'azzeruolo (rataegus monogyna), del corbezzolo (arbutus medo), le macchie argentee o verde glauco dell'artemisia arborea e il verde scuro di piccole colonie di palme nane; vi sono, inoltre, tappeti di cappero (capperis spinosa), di bocca di leone in fioritura gialla, di cardi spinosi.

Sul tavolato, dove l'intervento antropico ha modificato solo in parte la vegetazione originaria, si trovano associate perfettamente colture agrarie con la gariga costituita da bassi cespugli tipici di ambienti aridi. Le antiche masserie esistenti sono oggi circondate da olivi, carrubi, peri selvatici e mandorli; in basso, poi, si estendono steppe ad asfodeli e ampelodesmos e garighe a timo (thymus capitatus) e spineporci (sarcopoterim spinosum).

Meno ricco di vegetazione, anche se profondamente suggestivo per la bellezza delle pareti rocciose a picco, si presenta il fianco sud-occidentale del massiccio, con sprazzi di essenze spontanee da roccia.

In conclusione, il monte Climiti, estremamente articolato ed accidentato, e con un habitat poco modificato, offre alla vita vegetale l'ambiente ideale per la flora mediterranea, favorisce la sopravvivenza di specie endemiche di antica origine e il differenziamento di nuove entità.

Sotto l'aspetto faunistico, la presenza più importante e caratterizzante è rappresentata dall'avifauna con la coturnice siciliana (alectoris gracea whitakeri), il corvo imperiale, il gheppio, la poiana, una rarissima coppia di falchi pellegrini, il capovaccaio (unica specie di avvoltoio siciliano). Il Climiti rappresenta, anche, una delle aree di flusso migratorio di diversi rapaci diurni, soprattutto nel passo di primavera. Non mancano, infine, i mammiferi, infatti la folta vegetazione arborea e di sottobosco delle cave ospitano in buon numero istrici e volpi, mentre sull'altipiano sono diffusi il coniglio selvatico e la lepre;

Ritenuto, pertanto, che, nella specie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, che suggeriscono la opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico l'area del monte Climiti e della valle dell'Anapo, come sopra descritto, in conformità della proposta del 26 settembre 1989 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Siracusa;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, l'area comprendente il monte Climiti e la sottostante valle dell'Anapo, descritta come sopra e delimitata nella planimetria allegata, che forma parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse

pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3) e 4), della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, numeri 4) e 5), del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, unitamente al verbale redatto nella seduta del 26 settembre 1989 dalla competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Siracusa ed alla planimetria, ai sensi degli articoli 4 della legge numero 1497/1939 e 12 del regio decreto n. 1357/1940, sopra citati.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, ai comuni di Priolo, Sortino, Melilli e Siracusa, perché venga affisso per mesi tre all'albo pretorio dei comuni stessi.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici dei comuni di Priolo, Sortino, Melilli e Siracusa, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data della effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo dei comuni di Priolo, Sortino, Melilli e Siracusa.

Palermo, 11 aprile 1991

L'assessore: LOMBARDO

ALLEGATO

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE DI SIRACUSA

Vincolo paesaggistico del monte Climiti e della valle dell'Anapo interessante parte dei territori di Siracusa, Priolo, Melilli e Sortino

Verbale del 26 settembre 1989 n. 1/89

L'anno 1989, il giorno 26 del mese di settembre, alle ore 17, si è riunita in prima convocazione, nei locali della sopraintendenza per i beni culturali ed ambientali di Siracusa, sita in piazza Duomo, 14, la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche di Siracusa.

(Omissis).

Il presidente, accertata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta ed invita la commissione a passare all'esame dell'ordine del giorno, che prevede la trattazione della proposta di vincolo panoramico del monte Climiti (sommità e pendici, ricadenti nei comuni di Priolo, Sortino, Melilli e Siracusa).

Il presidente fa presente che scopo della riunione è la verifica collegiale circa la sussistenza delle condizioni volute dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la sottoposizione a tutela del monte Climiti nella sua globalità, così come delimitato dai suoi confini fisici e geologici.

Introducendo l'argomento, il presidente informa la commissione che il problema della tutela del monte Climiti presenta carattere di particolare urgenza ed attualità, dal momento che sono in fase di elaborazione diversi progetti, da parte di industrie ed enti territoriali, che contemplano la possibilità di realizzare strutture, anche di notevole imponenza e di forte impatto ambientale, suscettibili di produrre alterazioni irreversibili all'attuale assetto del monte; è, pertanto, necessario individuare con chiarezza l'eventuale presenza di elementi atti a motivare incontestabilmente l'opportunità di un provvedimento di tutela che permetta di disciplinare, per l'avvenire, il corretto uso di un territorio che si presenta ricco di particolari valenze culturali (intendendo per «culturali» un insieme di valori storici, paesaggistici, naturalistici, ecc.).

Per fornire un quadro completo di tali valenze, viene data lettura di una relazione apprestata dalla soprintendenza, in cui ciascuna di esse viene partitamente e diffusamente trattata, cogliendone gli aspetti e le peculiarità più caratterizzanti, per aprire e favorire il dibattito sull'argomento dell'ordine del giorno.

Tale relazione viene qui di seguito integralmente trasfusa nel presente verbale, e ne costituisce parte integrante:

RELAZIONE

«Premessa.

Il vasto tavolato calcareo denominato monte Climiti, nettamente delimitato sotto il profilo geologico e planimetricamente ben individuato da confini naturali molto evidenti, costituisce l'ultima propaggine degli Iblei verso oriente e prospetta, con un lungo fronte compreso nei territori dei comuni di Siracusa, Priolo e Melilli, sulla vasta pianura costiera che va dall'insenatura a nord di Siracusa al golfo di Augusta. Quest'ampia fascia, soprattutto nel tratto che fiancheggia il litorale, è oggi in gran parte occupata e stravolta, rispetto al suo assetto originario, dall'impianto di stabilimenti industriali e dalla realizzazione di un vasto sistema di viabilità, in gran parte legato alla zona industriale, che hanno modificato in modo irreversibile l'equilibrio ambientale della costa.

Relativamente intatto è invece il complesso del sistema montuoso, insieme con la fascia pedemontana immediatamente adiacente alle pendici; la parte maggiormente aggredita è quella meridionale, dove sconsiderate e mal progettate opere di viabilità al servizio di condotte legate agli stabilimenti industriali hanno prodotto larghi tagli rigidamente geometrici sul fianco del monte, con sbancamenti di vasta portata e con l'apertura di cave di prestito che hanno causato un violento impatto ambientale. Fortunatamente (se così si può dire), la parte in cui il guasto si presenta con la più macroscopica e sconvolgente evidenza è abbastanza defilata dalla direttrice di visuale più ampia e globale; questa è rappresentata da tutta la fascia costiera ad est del tavolato e, sotto un profilo di immediata e vasta fruibilità, dal tratto di autostrada che fiancheggia tutta la zona pedemontana e che costituisce un punto di vista privilegiato per l'intero tavolato a partire dallo svincolo di Siracusa sud. Da qui, infatti, l'autostrada rappresenta una sorta di confine reale e tangibile fra la zona sconvolta dagli insediamenti industriali e dalla viabilità e cave ad essi legati e la zona rimasta ancora intatta. Questa è caratterizzata, sotto il profilo ambientale, dalla presenza di coltivazioni agricole che da secoli si tramandano (quasi totalmente rappresentate da oliveti, con qualche residuo di carrubeto) e da vasti pascoli, con splendide fioriture primaverili e autunnali, interrotti, a larghi intervalli, dai profondi solchi tortuosi delle cave formate dagli antichi corsi d'acqua, ormai esigui e talora scomparsi, che scendevano dalla sommità dell'altopiano e che ancora favoriscono, con l'umidità presente sul fondo, una ricchissima vegetazione spontanea. Dalla pianura vasta e deserta, punteggiata da alberi radi e bassi, per il frequente affiorare della roccia nuda, dominata, a seconda delle stagioni, dalle intense tonalità delle fioriture primaverili o dal giallo acceso delle stoppie estive, su cui trascolorano i verdi argentei degli ulivi e quelli più densi dei carrubi, si elevano, alti e nettissimi, i fianchi erti del tavolato, fluenti in una linea continua, modulata dalle cesure, ora lievi di morbide curve ora brusche e profonde, oscure di intensa vegetazione, delle gole anticamente scavate dal fluire delle acque. Qua e là rimangono sulle ripide pendici, larghe chiazze di boscaglia, bassa e fitta, ultimo residuo di quello che era, nel tempo passato (e non molto lontano) un vasto bosco continuo che rivestiva integralmente i fianchi del tavolato

fino alla pianura. L'incisività del profilo, di un'astrazione quasi metafisica, la scabra nudità delle groppe possenti, l'evidenza assoluta dei colori e delle forme concorrono a comporre una visione di suggestiva bellezza, che si pone come cifra emblematica di un paesaggio della Sicilia ideale, dell'immaginario poetico-letterario: un'«intuizione lirica» della Sicilia. Questo paesaggio di remote suggestioni e di sottili emozioni visive accompagna per lungo tratto il viaggiatore che percorre l'autostrada (per poco che abbia l'accortezza di non guardare la fascia di pianura a valle dell'autostrada stessa). Qualunque alterazione di questo miracoloso equilibrio ambientale, qualunque squarcio prodotto in questo ininterrotto fluire di linee e colori distruggerebbe in modo irreparabile la capacità di comunicazione che il paesaggio esprime, la sua vitalità più intima e profonda.

Ma al di là delle valenze meramente paesaggistiche, tutto il massiccio del Climiti presenta un insieme di elementi (naturalistici, storici, archeologici, architettonici) ciascuno per sé meritevole di tutela e di valorizzazione: l'insieme di questi elementi compone come si vedrà, un quadro di eccezionale interesse e qualifica quest'area, geologicamente unitaria e ben definita nei suoi contorni, come un vero e proprio palinsesto in cui i fattori fisici e antropici hanno interagito in modo assolutamente peculiare:

Aspetti geo-morfologici.

Il monte Climiti, rilievo che si innalza a circa 12 km da Siracusa, è rappresentato morfologicamente da un promontorio-bastione allungato da NW e SE, che si eleva bruscamente dalla pianura (la quale in tre-quattro chilometri arriva gradualmente dal livello del mare a quota 100-150 m), fino ad un alto pianoro che raggiunge, con pareti talora a picco, la quota di 350-450 m per tali caratteristiche, si rende visibile da grande distanza per chi proviene da uno qualsiasi dei tanti comuni che lo circondano tutt'intorno, come Belvedere, ad appena 2 km in linea d'aria, Priolo, Melilli, Sortino, Solarino, Floridia. Le sue ripide pareti delimitano un articolato e insospettato altipiano che nel suo complesso, da un punto di vista planimetrico o topografico, si può assimilare alla forma di un trapezio rettangolo allungato, con altezza di circa 6 km dai pressi di Belvedere, dov'è posta la base minore di circa 1 km con direzione EW, fino a qualche chilometro da Melilli. Qui è posta la sua base maggiore, che si estende, per circa 7 km, parallelamente a Cava Sorciaro, fino a monte Buongiovanni, inserendosi nel complesso degli Iblei. A partire da qui, si distende la parte del lato più lungo, con dislivelli ancora maggiori, di circa 10 km, che arriva fino a Belvedere e poi a Siracusa e che «guida» il corso dell'Anapo.

Gli Iblei, con il nostro monte, fanno parte dell'area di «avanpaese» della zolla africana deformata con tettonica distensiva, che a partire dal Miocene superiore e proseguendo nel Pliocene inferiore fa poi emergere, a partire dal Pliocene medio, l'area del monte Climiti. Questo rappresenta quindi un «horst» delimitato da due gruppi di faglie vicarianti con direzioni principali, che ricalcano la morfologia montana, in senso NW-SE e WNW-ESE. Esistono poi altre faglie con direzioni diverse o addirittura ortogonali, come quelle del «Grottone», che si estendono fin sull'altopiano. Ai fianchi delle parti in rilievo, si sono create delle fosse o «graben», come quello, grandissimo, di Floridia, dove si sono deposti i sedimenti del Pliocene e del Quaternario, condizionando così la paleogeografia di tutta la zona. I litotipi affioranti comprendono rocce sedimentarie ed eruttive dal Cretaceo all'attuale periodo. Una sezione ideale, unica nella nostra provincia perché mette in mostra tutta la sequenza dei termini, come un «tell» archeologico, a tut'oggi meta di esercitazioni didattiche e visite di specialisti, è quella lungo la congiungente Masseria Biggemi-Castelluccio. Le rocce che affiorano possono essere, dal basso verso l'alto, sinteticamente riunite in tre gruppi: le vulcaniti cretacee; le unità carbonatiche; e le vulcaniti supramioceniche.

Le vulcaniti cretacee rappresentano il prodotto di eruzioni sottomarine che hanno portato alla deposizione di ialoclastiti, brecce di lava basiche e pillows con sottili intercalazioni di calcari a foraminiferi.

Le unità carbonariche sono distribuite, in fasce allungate da NW a SE, in strati e banchi costituiti in prevalenza da calcareniti, calciruditi e marne, depositi che denotano come, a partire dal Cretaceo, si sono instaurate nella zona condizioni di mare poco profondo o sottile. Il cretaceo, in continuità sulle vulcaniti, è rappresentato da brecce, calcari a rudiste, calcareniti e marne. Il piede della scarpata del monte Climiti, alla quota di circa 100 m, mostra delle calcareniti eo-oligoceniche, con nummuliti, lepidocicline e miogypsine, compatte e stratificate in banchi con livelli brecciati e carsificati dove si apre la grotta Mostringiano, presso la Masseria Scrivilleri. A circa 150 m di quota, lungo la scarpata nei pressi di Casa Moncada, iniziano ad affiorare le calcareniti mioceniche trasgressive, biancastre e saccoroidi a grana media, con Amphistegine, Heterostegine e piccole Melobesie, talvolta brecciate per faglie, in grossi blocchi orizzontali debolmente inclinati verso ovest, che si spingono fino all'altezza di 350 m circa sull'orlo del pianoro e costituiscono, per l'appunto, la cosiddetta «formazione monte Climiti», che va dal Miocene inferiore a quello medio-superiore.

Le vulcaniti supramioceniche affiorano sul pianoro, presso Castelluccio, con dei singolari affioramenti imbutiformi, per erosione differenziale, che rappresentano dei «diatremi», camini vulcanici, formatisi per esplosioni freatiche in acque poco profonde. Si rinvengono faloclastiti miste a brecce con elementi basaltici e calcarei e resti di coralli come Porites, Favosites e Tarbellastraea. Sono eteropiche delle calcareniti con Clypeaster e molluschi del Miocene superiore (Tortoniano), che nell'insieme rappresentano la «formazione Carlentini», le stesse formazioni affiorano qua e là sopra o sotto il pianoro dove sono ricoperte dai depositi quaternari. Questi, per il Pleistocene inferiore, sono costituiti, nella parte inferiore, da calcareniti biancastre e sabbie giallastre e, in continuità di sedimentazione, nella parte inferiore, dalle argille giallo-azzurre che affiorano particolarmente nella valle dell'Anapo, fra Floridia e Belvedere. Seguono, in discordanza, a volte con l'intercalazione di paleosuoli anche con resti di grandi mammiferi, le calcareniti giallastre, stratificate e compatte, di Floridia, e quelle, più friabili e ridotte, di Cava Canniolo, con resti di pecten, pectunculus e cardium del Pleistocene medio. Su tutti i termini adiacenti al monte Climiti, nella valle fluviale dell'Anapo, seguono le alluvioni terrazzate antiche e quelle recenti. Tutte le rocce del complesso, man mano che procedevano i movimenti epirogenetici e le trasgressioni eustatiche, venivano erose e modellate dall'azione dei fiumi e del mare come testimoniano le spianate di abrasione, i solchi di battente e le grotte marine, morfologie che si possono osservare molto bene in località Grottone e comunque lungo tutte le pareti, vere paleo-falesie, della valle dell'Anapo.

Il monte Climiti, oltre alle peculiari caratteristiche geomorfologiche, mostra anche notevoli aspetti ambientali, poiché sul pianoro, dislocato dalle faglie e per formazioni erodibili come le vulcaniti supramioceniche, si sono incassate delle vere e proprie «cave» con boschi a lecceta e con tutta la relativa fauna e flora associate. Notevole è l'esistenza di falde sospese ad alta quota, in corrispondenza dei «diatremi» presso Castelluccio, Pozzo dei Climiti e nei pressi di Melilli, che hanno permesso e favorito l'insediamento umano fin dalle epoche preistoriche. È da sottolineare inoltre l'estrema importanza di tutelare tutti questi strati rocciosi da inquinamenti producibili da discariche abusive, pratiche agrarie con uso di erbicidi e pesticidi, insediamenti industriali suscettibili di sconvolgere il delicatissimo equilibrio idrogeologico; queste rocce-serbatoio, infatti, e in particolare le calcareniti inferiori del Quaternario che affiorano lungo e a valle dell'Anapo vanno ad alimentare sorgenti e falde sfruttate per usi potabili, anche a distanze che possono sembrare improbabili, come, ad esempio, le falde dei Dammusi, in zona Fusco, dove esistono pozzi che alimentano l'acquedotto di Siracusa.

Aspetti archeologici

Sotto il profilo paleontologico, particolare interesse presenta il fianco sud-occidentale del massiccio, caratterizzato da una serie di scoscendimenti, peraltro notevolmente scenografici dal punto di vista paesaggistico, in cui si aprono molte grotte, spesso grandiose: in alcune di queste, è inidiziata la presenza di fauna pleistocenica, mentre rinvenimenti dovuti a scavi causali hanno resituito zanne di elephas antiquus in contrada Malambo, sempre sul fianco sud-occidentale.

In età protostorica, tutto il tavolato è stato sede di insediamenti umani che hanno lasciato tracce archeologicamente percepibili fin dalla più antica età del Bronzo; alla facies castellucciana sono infatti attribuiti diversi complessi di tombe a grotticella artificiale che, in nuclei più o meno consistenti, occupano le pareti delle cave che solcano il tavolato. Non tutte queste necropoli, spesso formate da poche decine di tombe (attestanti la presenza di gruppi molto diffusi e vicini fra loro, ma numericamente piuttosto ridotti, secondo quello che è stato ormai

accertato essere il modello prevalente dell'insediamento durante l'antica età del Bronzo nella Sicilia Sud-orientale) sono state adeguatamente esplorate, essendosi limitata l'attività conoscitiva a indagini topografiche di superficie e, in certi casi, a qualche rilievo dei gruppi maggiormente significativi: fra questi, vanno annoverate la piccola necropoli di Cava Mostringiano, segnalata da P. Orsi (N.S.A. 1896) e la necropoli di Cava Canniolo, sempre indagata da P. Orsi (B.P.I. 1891).

Nuclei abbastanza consistenti, ma non ancora sistematicamente rilevati, sono stati individuati lungo i costoni del fianco occidentale, nelle zone denominate Coste di S. Lorenzo e Coste Mazzulla, e, nella parte settentrionale del tavolato, sull'altura denominata Monte Buongiovanni. Di questi gruppi tombali, non sono stati ancora localizzati gli abitati corrispondenti, sia per la mancanza sistematicamente della ricerca, sia anche per l'esiguità delle tracce che simili agglomerati lasciano di norma sul terreno, trattandosi di abitati capannicoli di poche unità insediative. Attestazioni di un'intensa continuità di vita non mancano per tutti i periodi successivi: una vasta necropoli risalente alla tarda età del Bronzo, con tombe la cui tipologia architettonica è riferibile alla facies di Pantalica nord, è situata in contrada Puliga: sulla sommità dell'altopiano, nella sua parte meridionale, in contrada Castelluccio, le ricerche di P. Orsi (B.P.I. 1895) hanno messo in luce la presenza di un abitato-castelliere della tarda età del Ferro (inizi VIII sec. a.C.), la cui vita continua fino all'età classica, con tombe pertinenti alla necropoli relativa scaglionate sulle balze sottostanti.

Meno intense, ma tutt'altro che assenti sono le tracce della occupazione greca, accentrate soprattutto intorno alla cuspide sud-orientale del tavolato (proprio nell'area minacciata dalla espansione di un'enorme cava di prestito) e rappresentate da resti di canalizzazioni scavate in roccia, di notevole impegno tecnico, e da scalinate sempre ricavate nel banco roccioso, evidentemente funzionali al collegamento rapido della sommità dell'altopiano con le balze sottostanti e con la pianura. Aree con presenza diffusa di cocciame, per lo più riferibile ad età ellenistico-romana, attestano la presenza di insediamenti a carattere agricolo: si tratta, con ogni probabilità, di piccole fattorie isolate, prevalentemente ubicate sul ciglio del tavolato, la fascia migliore sotto il profilo climatico.

Resti più cospicui, attestanti un'occupazione che va man mano intensificandosi, si rinvengono a partire dall'età romana tardo-imperiale. Sulla sommità del pianoro, presso la masseria Cavallaro, è stata recentemente indagata una necropoli tardo romana, con diverse decine di tombe, pertinenti ad un insediamento sicuramente di carattere agricolo, il cui sito, non ancora sottoposto ad esplorazione, è stato comunque individuato con ricognizioni di superficie; stando al materiale dei corredi funerari, si può affermare che la vita dell'insediamento si sia protratta fino all'inizio dell'età bizantina.

Ad epoca tardo-romana (IV sec. d.C.) è riferibile un vasto complesso agricolo recentemente individuato in contrada Diddino, ai piedi della pendice sud-occidentale del tavolato, sulla sponda sinistra dell'Anapo, in splendida posizione, leggermente sopraelevata rispetto alla vallata, dominante una vasta estensione di campi; si tratta, con ogni probalità, di un impianto di notevole rilevanza ed autonomia sotto il profilo produttivo, come testimoniano i numerosi vani e cortili finora messi in luce (lo scavo non è ancora concluso), nonché la presenza di una bella fornace per calce e di grandi contenitori fittili (dolia) incassati nel terreno, evidentemente pertinenti ad un'area di magazzino. Altre testimonianze di vita nel periodo compreso tra il IV e il V sec. d.C. sono state rinvenute in diversi punti del fianco meridionale, che prospetta sulla vallata del fiume e si prestava in modo particolare all'impianto di fattorie o anche di ville, data la natura amena, oltre che ferace, dei luoghi.

Da uno di questi insediamenti, testimoniati finora, in assenza di indagini sistematiche, soltanto da camere ipogeiche sepolcrali e tombe isolate (G. Agnello, in «Scritti in onore di S. Caronia», Palermo 1966) proviene una coppa della forma 52 B Hayes databile al IV sec. d.C. Estremamente numerosi e particolarmente significativi anche a livello monumentale sono i resti pertinenti al periodo bizantino, che, conformemente a quanto accade in tutto il retroterra montuoso del Siracusano, è caratterizzato da un'intensa occupazione. Qui, al consueto modello insediativo di tipo agricolo, accentrato intorno a strutture cultuali, si aggiunge un aspetto peculiare, quello difensivo-militare, favorito e quasi determinato dalle caratteristiche strategiche e geomorfologiche del sito.

Presso la punta meridionale del tavolato, su un impervio cocuzzolo, sono noti da tempo i resti di una fortificazione bizantina (il «Castelluccio» che ha dato il nome alla contrada), con consistenti avanzi di strutture murarie ancora in ottimo stato di conservazione, che, con opportune opere di pulitura, scavo e consolidamento, si configurerebbero come uno dei capisaldi della storia dell'architettura militare bizantina in Sicilia.

Leggermente arretrata rispetto al ciglio orientale del massiccio, ma in posizione abbastanza alta da dominare tutta la pianura a sud del Climiti, dal mare ai primi contrafforti dell'altipiano acrense, per un amplissimo tratto della vallata dell'Anapo, in contatto visivo con Siracusa, il castrum deve aver rappresentato un momento fondamentale nel sistema difensivo della costa messo a punto in età bizantina. Dal punto di vista strutturale, presenta una pianta abbastanza complessa, con due cerchie concentriche di mura costruite in opera a secco di pietrame di piccola pezzatura, molto accurata, diversi vani all'interno dell'anello fortificato, un piccolo torrione circolare, ambienti ipogeici probabilmente funzionali alla conservazione di derrate e grandi cisterne per la raccolta dell'acqua piovana, canalizzata in superficie da un sistema di canalette scavate nella roccia. Intorno alla fortificazione, si costituì un piccolo insediamento abitato, di cui sono testimonianza i numerosi grottoni scavati nella balza immediatamente sottostante al castello e di cui alcuni furono ottenuti riadattando ed ampliando antiche camerette sepolcrali di età castellucciana, pertinenti ad uno dei tanti insediamenti della prima età del Bronzo dislocati sui margini dell'altopiano. L'insediamento bizantino gravitava anche intorno ad un luogo di culto (cfr. A. Messina, Le chiese rupestri del Siracusano, Palermo 1979), un piccolo ambiente di forma ovale, sul cui fondo restano tracce di un altare e di una banchina che correva lungo le pareti. Ai lati dell'altare, si notano ancora i resti di una decorazione dipinta a pannelli, di cui si conserva in parte quello di sinistra, con contorno a doppia fascia e fondo tripartito, con due zone di bianco ed una di rosso: il soggetto iconografico era probabilmente la Vergine assisa.

Se quello di Castelluccio è l'insediamento più noto, fra i siti di età bizantina del Climiti, non è però l'unico né il più vasto, dal momento che le tracce di occupazione del territorio in questa età sono praticamente continue su tutto l'altopiano (il cui nome, del resto, deriva chiaramente da un toponimo bizantino significante «scala» e sicuramente legato ad una di quelle lunghe scalinate rocciose il cui uso era iniziato presumibilmente in età greca, ma che in questo periodo divengono più numerose, proprio per la particolare morfologia insediativa in grottoni affacciati sulle strette balze; di queste scale, una è appunto sita nella zona del Castelluccio e scende, ripida e lunghissima, intagliata nella viva roccia, fino alla pianura, verso la sponda dell'Anapo).

Resti di una basilichetta bizantina, con tombe e strutture murarie affioranti, della consueta tecnica a grandi blocchi irregolari, caratteristica di quasi tutti gli abitanti di questa età, sono presenti in contrada Cugno Sciurata, una zona sul ciglio del tavolato, prospiciente la pianura e compresa fra le due cave ricche di vegetazione e, anticamente, di acque; un altro insediamento è attestato sul monte S. Nicola, un'altra situata presso il ciglio settentrionale della terrazza, anch'essa in prossimità di una cava; qui, la continuità di vita è accertata fino all'epoca medievale.

Intesamente occupato è anche il fianco nord-occidentale del tavolato, ricadente in comune di Sortino, ben noto per essere uno dei comprensori più ricchi di testimonianze di età tardo-imperiale e bizantina, cospicui resti di strutture murarie, aree con presenza diffusa di cocciame e scenografici gruppi di abitazioni rupestri sono noti a Costa Giardini, mentre in contrada Monticelli è accertata la presenza di una necropoli paleocristiana.

Sotto il profilo monumentale, appaiono di notevole rilevanza anche le quattro fattorie (Casino Grande, Masseria Ingegna, Masseria Cavallaro e Masseria Cugni di Chiusa) ubicate sulla spianata sommitale del monte. Si tratta di complessi produttivi risalenti al Sette-Ottocento, molto ben conservati nonostante il progressivo abbandono; sono a struttura chiusa, a pianta quadrata con ambienti articolati intorno ad una grande corte centrale provvista di cisterna di ragguardevoli dimensioni alla quale confluivano una serie di canalette provenienti dalle grondaie di tutto il complesso, per la raccolta dell'acqua piovana. Sul lato d'accesso, si trova l'arcata d'ingresso sormontata da una torretta

che assolve insieme a funzioni ornamentali e difensive, dal momento che in essa si aprono diverse «bocche di fuoco», frontali e angolari, atte a coprire visivamente un angolo di 180°; ad un'estremità di questo lato, è ubicata la cappella, decorata con notevole cura, quasi sempre affrescata e con stucchi ornamentali. Lungo il lato di fondo, trova posto l'appartamento di abitazione del proprietario del fondo, spesso preceduto da scalinate ad andamento monumentale, con balconi lunghe terrazze, anch'essi decorati all'interno con affreschi. Lungo i due rimanenti lati, si allineano gli ambienti di servizio, con stalle e frantoio (manca il palmento, segno evidente che la coltura della vite non è stata mai praticata sull'altopiano).

Tali fattorie costituiscono significative testimonianze di particolari tipologie edilizie del mondo agrario gravitante intorno al feudo e pertanto legate ad un particolare momento storico; la loro importanza è accentuata dal fatto che tali testimonianze, una volta abbastanza frequenti nelle nostre campagne, si vanno progressivamente rarefacendo, sia per distruzione provocata dal tempo e dall'abbandono, sia soprattutto, per radicali trasformazioni e ammodernamenti che ad esse vengono apportate, talora stravolgendo completamente l'impianto originario. Il loro valore sotto il profilo storico-culturale è stato apprezzato anche in fase di redazione del piano regolatore del comune di Priolo, che le ha inserite fra i monumenti da salvaguardare.

Particolarmente degno di nota, ed in certo qual modo esemplare sotto il profilo del rapporto fra lo stanziamento umano e l'ambiente, è il fatto che tutti gli insediamenti, antichi e relativamente moderni (cioè fino alle masserie settecentesche) sono dislocati intorno ai tre «diatremi» o camini vulcanici, grandi conche subcircolari, la cui particolare natura geologica ha permesso l'affiorare di falde idriche (una di queste località si chiama ancora, significativamente, «Pozzi dei Climiti») in un tavolato altrimenti brullo e arido, poco adatto allo sfruttamento agricolo.

Aspetti naturalistici

1. Analisi climatica.

Dal punto di vista climatico, il territorio gode di una posizione favorevolissima, quale quella delle terre che circondano il mare Mediterraneo; in tal senso, possiamo per analogia individuare i dati essenziali del clima del territorio costiero siracusano. Sulle coste, le temperature medie invernali sono comprese fra + 7 e + 12°, mentre molto raramente le punte minime scendono sotto lo zero. Quelle estive oscillano fra + 22° e + 28, ma durante le ore più calde del giorno, soprattutto sulle coste orientali e meridionali, si toccano valori massimi ben più elevati (le temperature delle rocce e dei suoli esposti al sole e riparati dal vento possono attingere valori intorno ai 70°).

Le piogge sono per lo più concentrate nel periodo compreso fra il tardo autunno e la primavera, mentre nei restanti mesi dell'anno, da maggio ad ottobre, il clima è decisamente arido: in media, si raggiungono i 760 millimetri annui, anche se bisogna considerare che le piogge sono più elevate ad occidente e assai più scarse verso oriente. Gli inverni mediterranei sono pertanto temperato-umidi, mentre la stagione estiva è di tipo caldo-secca con condizioni di aridità simili a quelle delle regioni sub-tropicali.

2. Analisi floristica.

Grazie a queste caratteristiche climatiche, la vita vegetale rimane in gran parte attiva anche in inverno. Molte sono le specie che mantengono le foglie per tutto l'anno, mentre le altre, in questo periodo, le rimuovono; altre ancora sono in piena fioritura proprio da novembre a febbraio.

Tra marzo e maggio, quando la stagione piovosa volge al termine e le temperature divengono più miti, la costa si ricopre letteralmente di fiori.

Contrariamente a quanto avviene per la vegetazione centro-europea, buona parte delle piante mediterranee entrano in quiescenza d'estate per potersi proteggere dalle alte temperature. Vi sono poi quelle che, grazie ad altri adattamenti, riescono a superare indenni la stagione estiva, pur mantenendo vitali le foglie. Se in pochi millenni l'intervento antropico non avesse quasi completamente distrutto e modificato l'ambiente naturale originario, la vegetazione mediterranea sarebbe ancora oggi in gran parte costituita da estese foreste o macchie di leccio e, nelle zone più calde e più aride, da argentei boschi di olivo selvatico, frammisto a chiazze scure di carrubo. Si sa quanto poco resti di questi antichi boschi, tanto che i pochi lembi residui costituiscono testimonianze di grandissimo valore storico e naturalistico che, al pari dei resti archeologici di antiche civiltà, andrebbero rigorosamente protetti e valorizzati.

Sotto questo aspetto, i monti Climiti risultano fra gli areali dove la macchia mediterranea si è conservata quasi intatta; infatti, proprio nei valloni degradanti verso il piano, che incidono il monte sul lato est, cresce una ricca vegetazione arbustiva ed arborea, che costituisce una macchia intricata di difficile accesso e, anche per questo, integra. Questi valloni — le cosiddette «cave» tipiche dei monti Iblei — di cui alcuni notevolmente profondi e suggestivi, come la cava Mostringiano, originati nelle antiche ere geologiche da fenomeni di erosione, sul cui fondo scorrono fiumiciattoli e torrentelli, costituiscono la sede ideale della macchia mediterranea.

Fra i tanti arbusti presenti nell'associazione della macchia, di altezza compresa fra i m 1,5 e 5, si possono osservare il lentisco (pistacea lentiscus), il leccio (quercus ilex), la roverella (quercus pubescens), la fillirea (phillyrea angustifolia), il teucrio (teucrium fruticans), il terebinto (pistacia terebinthus), l'eleagno (eleagnus angustifolia), l'olivo selvatico (olea europea a var. sylvestris), l'alaterno.

Nel periodo primaverile, spiccano le abbondanti fioriture dell'erica arborea di colore rosa, del rosmarino officinalis, in azzurro, dei roveti, in bianco, della rosa canina e di piccoli gruppi di orchidee selvatiche di colore rosa e giallo.

Nel periodo estivo, invece, sono frequenti le bacche colorate dell'azzeruolo (rataegus monogyna), del corbezzolo (arbutus medo), le macchie argentee o verde glauco dell'artemisia arborea e il verde scuro di piccole colonie di palme nane; vi sono inoltre tappeti di cappero (capperis spinosa), di bocca di leone in fioritura gialla, di cardi spinosi.

Sul tavolato, invece, dove l'intervento antropico ha modificato solo in parte la vegetazione originaria, si trovano associate perfettamente colture agrarie con la gariga costituita da bassi cespugli tipici di ambiente arido.

Le antiche masserie esistenti, dove l'attività prevalente era l'allevamento di bovini e ovini, oggi per lo più in abbandono, sono circondate da olivi, carrubi, peri selvatici e mandorli; in basso, poi, si estendono steppe ad asfodeli e ampelodesmos e garighe a timo (thymus capitatus) e spineporci (sarcopoterium spinosum).

Meno ricco di vegetazione, anche se profondamente suggestivo per la bellezza delle pareti rocciose a picco, si presenta il fianco sud-occidentale del massiccio, con sprazzi di essenze spontanee da roccia.

In complesso, il massicio del Climiti, estremamente articolato ed accidentato, risulta poco modificato dall'uomo, e come tale offre alla vita vegetale l'ambiente ideale per la flora mediterranea; in quanto massiccio montuoso, e quindi area ecologicamente quasi isolata, è adatta inoltre a favorire la sopravvivenza di specie endemiche di antica origine e il differenziamento di nuove entità; in tal senso, è meritevole di successivi studi ed approfondimenti botanici per il rilevamento di eventuali specie di pregio.

3. Analisi faunistica.

Per quanto attiene all'avifauna, la presenza più importante e caratterizzante è rappresentata dalla coturnice siciliana (alectoris graeca Whitakeri), specie autoctona della Sicilia, differenziata dalle altre specie analoghe, che nidifica sui cigli dei dirupi; molto abbondante nelle nostre zone prima dell'industrializzazione, ha progressivamente subito una notevole riduzione, più per cause legate all'inquinamento che ad eccessi venatori, ed attualmente è presente, con una certa consistenza, in poche aree della provincia, fra cui appunto il monte Climiti. Fra le specie in forte diminuzione, qui ancora presenti, sia pure in numero limitato di esemplari, è il corvo imperiale. Abbastanza ben rappresentati sono i rapaci, fra cui si segnala la presenza cospicua del gheppio e, sia pure in misura leggermente minore, della poiana. Assolutamente eccezionale e meritevole di salvaguardia è la presenza di una coppia di falchi pellegrini, ormai rarissimi; altrettanto rara è la presenza, peraltro non regolare, ma accertata ad intervalli di qualche anno del capovaccaio, l'unica specie di avvoltoio siciliano, di passo, volgarmente chiamato, nel lessico siciliano, «corvo bianco». Per quest'ultima specie, il monte Climiti è l'unica zona, nella nostra provincia, in cui è stato osservato come nidificante, ed una delle poche in tutta la Sicilia, essendo attestata

la presenza di questo rapace solo in alcune zone delle Madonie. Il Climiti rappresenta anche, insieme con Cava Grande, una delle aree di flusso migratorio di diversi rapaci diurni, soprattutto nel passo di primavera (aprile - maggio). fra gli uccelli più comuni, si può segnalare una discreta quantità di colombacci, per tutto l'anno e di tortore, nel periodo primaverile ed estivo.

Per quanto attiene ai mammiferi, la folta vegetazione arborea e di sottobosco delle cave ospita numerosi gli istrici e le volpi; sull'altipiano, è molto diffuso il coniglio selvatico e non mancano esemplari di lepre.

In definitiva, il Climiti costituisce, sotto li profilo naturalistico, uno degli ecosistemi più interessanti e ricchi dell'area siracusana ed uno del meglio conservati, nonostante la progressiva ed incessante aggressione rappresentata dall'utilizzazione estrattiva del territorio. Questa particolare ricchezza, che trova confronto soltanto in taluni punti del già citato altipiano acrense e della valle dell'Anapo, è un patrimonio che dev'essere conservato e attivamente protetto, non solo per la sua intrinseca validità e per la testimonianza che rappresenta in ordine alla storia fisica e antropica del nostro territorio, ma anche perchè si candida, quasi naturalmente, a divenire, con opportuni provvedimenti operativi, una zona di fruizione pubblica controllata, un parco naturale di notevolissima rilevanza; il punto di partenza ottimale per la riqualificazione di un territorio da restituire alla sua dignità e ad un corretto rapporto con l'uomo».

La relazione viene unanimemente condivisa ed apprezzata dalla commissione BB.NN. nella sua interezza, con le riserve di cui appresso da parte dell'ing. Sansone, e riscuote il riconoscimento che i valori culturali messi in luce si armonizzano perfettamente con i requisiti voluti dalla legge n. 1497/39 e dal suo regolamento di esecuzione.

Il prof. Russo, in aggiunta a quanto già esposto, nota che fra i monumenti di carattere archeologico non risulta menzionato il Canale Galermi, opera di alta ingegneria idraulica, testimonianza di un'antica e prestigiosa civiltà, — sottoposta a regolare vincolo ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 — che, pure, per la quasi totatità del suo percorso scorre nell'ambito del Climiti. Nota, altresì, che ai motivi paesaggistici, panoramici ed archeologici se ne deve aggiungere uno di carattere storico locale che ha avuto un notevole riflesso nello sviluppo economico sociale di Siracusa e che riguarda la nota contesa fra i Gaetani e Siracusa sulla utilizzazione delle acque dell'Anapo convogliate dal Galerni, notazione storica che conferma le molte osservazioni fatte dal testo della relazione di cui sopra a proposito dell'unità paesaggistica e naturalistica tra la valle dell'Anapo e lo stesso monte Climiti.

Il vincolo proposto, in virtù della rilevanza del fiume Anapo sia sotto il citato profilo storico sia per l'indiscussa bellezza dell'intera vallata in cui scorre, andrebbe meglio ridefinito con il binomio di vincolo paesaggistico del monte Climiti e della valle d'Anapo.

Per tale ragione il perimetro dell'area da tutelare deve essere ampliato fino ad includere l'intero corso dell'Anapo, attestandosi sulla linea che corre a ml. 150 della sponda destra del fiume, in coincidenza, quindi col limite del vincolo operante a termini della legge n. 431/85.

Tale proposta riscuote il consenso unanime della commissione.

L'ing. Turibio comunica che il corpo forestale ha già acquisito due vaste aree all'interno del perimetro da tutelare, aree destinate al rimboschimento, in cui ricadono n. 5 siti di epoca preistorica.

L'ing. Sansone fa presente che la perimetrazione include 12 cave di cui n. 9 già autorizzate e n. 3 per le quali è imminente il rilascio dell'autorizzazione; che le suddette 12 cave, sia per riserve di materiali estraibili che per produzione media annua, costituiscono più del 50% della produzione di calcare di tutta la provincia di Siracusa.

La concentrazione di cave è dovuta all'esistenza nell'area di un livello di calcare del cretaceo, singolare in tutta la Sicilia meridionale, litologicamente idoneo per la confezione di calcestruzzi e conglomerati di ottima qualità, e di calcari oligocenici a tenore quasi stechiometrico, per impieghi chimici; in particolare, una di dette cave estrae un calcare di tenore superiore al 99% di carbonati, che per doppio scambio con i sali di magnesio — particolarmente abbondanti nel mare antistante — consente di produrre ossidi di magnesio tra i più puri in campo internazionale, tanto che il prodotto viene esportato all'80% con alto valore aggiunto.

Le attività predette danno un'occupazione valutata in circa 380 addetti compreso l'indotto diretto.

Considerato che le autorizzazioni di cava sono rilasciate per un periodo massimo di 15 anni, esiste la preoccupazione che il vincolo, pur garantendo la sopravvivenza dell'esistente, possa rivelarsi pregiudizievole per la continuità delle attività, per alcune delle quali l'autorizzazione scadrà fra qualche anno.

Pertanto, al fine di salvaguardare le esigenze di tutela paesaggistica senza pregiudicare in termini inammissibili lo sfruttamento delle risorse estrattive già in atto, con prevedibili riflessi incontrollabili (anche in termini di abusivismo) sul futuro economico sociale della provincia e sui riflessi nella bilancia dell'esportazione, ritiene che il vincolo possa essere limitato al costone dei monti Climiti.

In tal modo si può salvaguardare la vocazione estrattiva dell'area, quanto meno per le cave già in esercizio.

La commissione prende atto di quanto esposto dall'ing. Sansone.

Esaurita la trattazione degli argomenti, la dott.ssa Basile e l'arch. Santalucia si allontanano dalla sala della riunione e la commissione passa alla votazione del piano di vincolo ed alla delimitazione dell'area da tutelare.

Tenuto conto di quanto emerso in sede del superiore dibattito, la commissione a maggioranza ribadisce l'opportunità di attivare una congrua forma di conservazione e protezione di questa area, non solo per la sua intrinseca validità e per la testimonianza che rappresenta in ordine alla storia fisica e antropica del territorio, ma anche perchè si candida, quasi naturalmente, a divenire, con opportuni provvedimenti operativi, una zona di fruizione pubblica controllata, un vero parco naturale che può rappresentare il punto focale e aggregatore di una progressiva riqualificazione di questo particolare tratto del territorio.

I limiti dell'area meritevoli di tutela sono in gran parte individuati da confini naturali o attestati su linee di viabilità che seguono il perimetro del monte e vengono tracciati secondo il seguente criterio:

A partire dal trivio per Belvedere -- Priolo Floridia: da tale punto il limite segue la strada verso Priolo fino alla prima traversa a destra che piega verso est, la segue in linea retta per circa 1.075 ml, piega quindi ad angolo retto sulla sinistra e la segue fino all'autostrada, quest'ultima costituisce il limite orientale dell'area protetta fino all'incrocio con la strada Priolo Melilli, su cui il vincolo si attesta, seguendola fino a raggiungere le pendici del monte in contrada Cugnicelli, che viene compresa seguendo la linea altimetricamente più bassa, a Sud della strada che continua (non più compresa nel vincolo) fino all'abitato di Melilli.

Aggirata la contrada Cugnicelli, il limite si attesta, proseguendo verso ovest, sulla strada Melilli-Sortino, seguendola fino al bivio che in contrada Monticelli, segna l'inizio della strada che conduce da Monticelli a Solarino, piegando con vari tornanti verso sud-est.

Da quel punto il limite si attesta su quest'ultima strada fino ad intercettare a circa quota 390 la mulattiera che conduce verso Piano Spinoso aggirandolo da ovest, segue quindi tale mulattiera fino ad immettersi sulla carreggiabile Sortino-contrada Fusco, su cui si attesta per circa ml 600 verso est, fino al bivio con una mulattiera che si diparte a destra verso Serramezzana, seguendola fino alla curva di livello 170; a tale quota si attesta sulla curva di livello nel suo svolgimento verso sud fino all'altra mulattiera che si svolge parallela al percorso dell'Anapo, a sinistra di esso. Da tale punto segue una linea che attraversa l'Anapo in corrispondenza della «Presa» fino a congiungersi con la linea ideale posta a 150 metri a sud della riva destra del fiume; il limite sud è costituito da tale linea, che corre parallelamente al corso del fiume Anapo fino ad intercettare la linea che congiunge la quota altimetrica 111 a circa 500 ml ad est-sud-est delle Case Molino col km 6 della Priolo-Floridia; piega quindi verso nord fino al tal punto e seguendo la sede stradale va a congiungersi col punto di partenza sito sul trivio Priolo-Belvedere-Floridia.

Tutto ciò esaminato e condiviso, la commissione a maggioranza delibera di proporre l'inclusione nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Siracusa, ai sensi dell'art. 1, numeri 3) e 4) della legge 29 giugno 1989, n. 1497 e dell'art. 3 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, la parte di territorio comprendente il monte Climiti, ricadente all'interno del perimetro visualizzato nell'allegato foglio della carta d'Italia dell'I.G.M., 1:25.000, che fa parte integrante del presente verbale, secondo i limiti dettagliatamente descritti in premessa.

(Omissis).

Nord
DISEGNO SCALA 1:25000
TERRITORIO DEL COMUNE DI MEL
DEMANIO FORESTALE
TERRITORIO DEL COMUNE DI SORTINO
Sortino
Necropoli Pantalica
VINCOLO PAESAGGISTICO DEL MONTE CLIMITI E DELLA VALLE DELL'ANAPO
LEGENDA
LIMITE DELL'AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO AI SENSI DELLA LEGGE N. 1497 DEL 29/06/1939
DIATREMI O CAMINI VULCANICI
CAVE E BOSCHI CON VEGETAZIONE A MACCHIA MEDITERRANEA
SITI DI EPOCA PREISTORICA
SITI DI EPOCA CLASSICA
SITI DI EPOCA TARDO ROMANA E BISANTINA
MASSERIE DEL 1700 E 1800
CANALE GALERMI
VINCOLO SUL FIUME ANAPO EX LEGGE 431/1985
ALLEGATO AL VERBALE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE DI SIRACUSA DEL 26/9/1989
PROF. G. VOZA (Presidente) F.to G. Voza
PROF. S. RUSSO (Membro effettivo) " S. Russo
ING. F. URZI' (" ") " F. Urzì
ING. I. SANSONE (Membro aggregato) " I. Sansone
ING. D. TURIBIO (" ") " D. Turibio
SIG. G. GIUNTA (Segretario) " G. Giunta
SOPRINTENDENZA AI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
SIRACUSA
IL SOPRINTENDENTE
(Dott. Giuseppe Voza)
MONTE CLIMITI E VALLE D
Vincolo paesaggistico legge 2
Planimetria allegata al D.A. n. 89

TERRITORIO DEL
COMUNE DI PRIOLO
TERRITORIO DEL
COMUNE DI SIRACUSA
LL'ANAPO
.6.1939, n.1497
'7 del 11.4.1991
ESSORE
atore Lombardo)
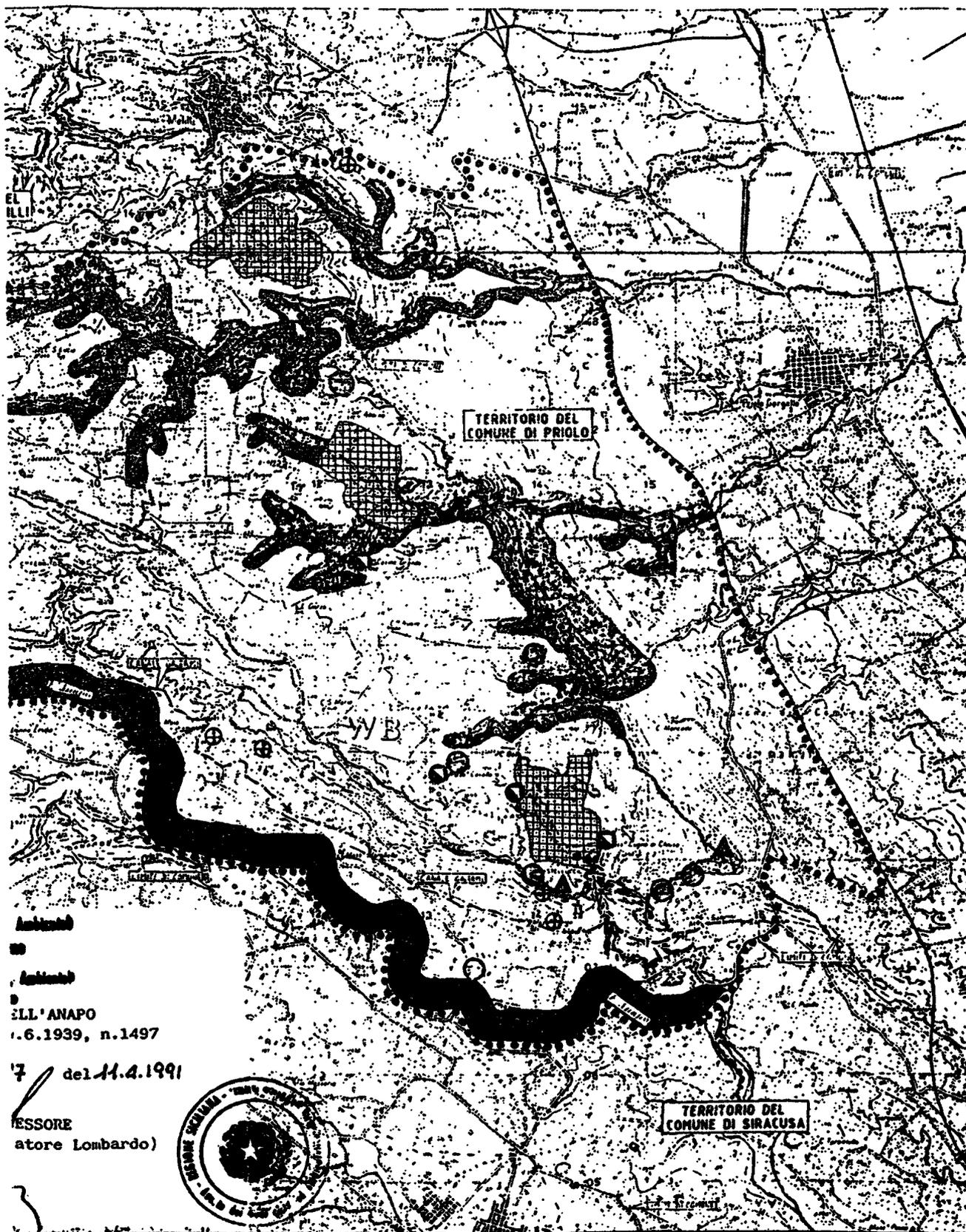
92A2431

CIRCOLARI

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

CIRCOLARE 8 maggio 1992, n. 6.

Ammassi privati dei formaggi Parmigiano Reggiano e Grana Padano.

Con circolare n. 14 del 6 luglio 1990, questa Azienda ha informato gli assessorati regionali sulle modifiche apportate dal regolamento CEE n. 1526/90 del 6 giugno 1990 alla disciplina riguardante l'ammasso privato dei formaggi Parmigiano Reggiano e Grana Padano.

Con la presente vengono illustrati ulteriori aspetti innovativi recati dal citato regolamento.

MODALITÀ DI AMMASSO.

Le nuove modalità d'ammasso si inseriscono in una prassi operativa già nota che tuttavia tiene conto degli elementi atti ad identificare l'idoneità di ciascuna forma per essere ammessa alle misure comunitarie nonché il metodo di determinazione dell'età minima del formaggio costituente la partita da immettere in ammasso privato.

1) *Marchio d'origine.*

Il regolamento CEE n. 2211/79 all'art. 16 prevede la presenza del marchio d'origine ai fini dell'ammissione del prodotto all'ammasso.

A tale riguardo giova chiarire che alla formazione di tale elemento contribuiscono sia il marchio impresso sulle forme dalla fascera all'atto della produzione sia il marchio apposto successivamente dal Consorzio di tutela.

Infatti solo la presenza dei citati marchi garantisce l'origine del prodotto secondo l'esigenza della regolamentazione comunitaria.

2) *Età minima del formaggio.*

Per quanto riguarda la verifica dell'età minima dei formaggi da immettere all'ammasso, resta immutata la prassi vigente che comprende, ai fini del calcolo, anche il mese di produzione.

3) *Elementi identificativi della partita da ammassare.*

L'ammassatore deve rispettare scrupolosamente quanto appresso precisato:

a) predisporre le forme da ammassare in maniera contigua esponendo gli elementi identificativi — matricola, marchio a fuoco e data di produzione — verso l'esterno.

Con l'occasione si rammenta che l'identificazione delle singole forme e la relativa data di fabbricazione costituiscono elementi essenziali delle esigenze comunitarie al fine di evitare sostituzioni del prodotto e consentire, altresì, il beneficio solo al formaggio che ha raggiunto i necessari requisiti qualitativi per effetto della stagionatura.

A conclusione delle operazioni fisiche di immagazzinaggio sarà cura dell'ammassatore indicare le partite ammassate in apposita planimetria del magazzino;

b) esibire la documentazione attestante la proprietà delle forme ammassate o, nel caso di strutture cooperative e consortili, il legale possesso del prodotto;

c) compilare obbligatoriamente il registro di carico-scarico, debitamente vidimato, redatto secondo l'allegato 1.

Rispetto alla stesura originaria il nuovo registro prevede un'articolazionemaggiore per quanto attiene l'identificazione delle forme ammassate al fine di impedirne qualsiasi possibilità di sostituzione se non per motivi di deterioramento qualitativo (regolamento CEE n. 2793/83).

Ne consegue che la colonna «carico» comprende una nuova fincatura con la dicitura «ubicazione locale magazzino» in modo che tale riferimento permetta l'individuazione, in ogni momento, della partita sia nel luogo fisico di stoccaggio sia sulla planimetria, mentre la colonna «scarico» prevede un'altra fincatura con la dicitura «codice - mese» che consente, nei casi di svincolo parziale — laddove le partite siano costituite da più codici mese — di riscontrare esattamente il prodotto uscito dall'ammasso e conseguentemente l'immediata identificazione delle forme ancora in giacenza.

CONTROLLI IN ENTRATA.

L'organo di controllo, ricevuta la richiesta da parte dell'ammassatore provvede agli accertamenti in loco congiuntamente all'esperto designato dal Consorzio di tutela.

A conclusione delle operazioni di ammasso i controllori redigeranno i rispettivi verbali in cinque esemplari:

1) due copie all'A.I.M.A.;

2) copia I.P.A.;

3) copia ammassatore;

4) copia Consorzio.

Si precisa che solo il verbale redatto dall'organo regionale è stato modificato (allegato 2) in quanto tiene conto della possibilità di effettuare il rilevamento del peso della partita mediante campione rappresentativo.

ADEMPIMENTI DELL'AMMASSATORE.

Al termine delle operazioni di controllo in entrata l'ammassatore deve:

a) presentare la domanda per la concessione dell'aiuto comunitario, provvista dell'autentica della firma in quattro originali (allegato 3):

1) copia I.P.A.;

2) copia ammassatore;

3) due copie all'A.I.M.A. con allegato il certificato della camera di commercio aggiornato;

b) comunicare settimanalmente la quantità di formaggio, entrata e uscita dall'ammasso nella settimana precedente, all'A.I.M.A. per il tramite dei consorzi di tutela.

Si rammenta che la documentazione sopra descritta, unitamente alle copie dei verbali redatti dai controllori, deve tassativamente pervenire all'A.I.M.A. entro trenta giorni dalla data di ammasso.

Trascorso tale termine l'A.I.M.A. non darà corso all'accettazione del contratto d'ammasso.

CONTROLLI INTERMEDI.

Poiché la circolare n. 14 del 6 luglio 1990 è stata trasmessa anche alla CEE, per l'esame di competenza, e quest'ultima ha espresso formale assenso salvo una attenta verifica delle condizioni di ammasso nel corso degli annuali controlli esperiti in sede di chiusura della contabilità, si provvederà a fornire ulteriori chiarimenti operativi dopo aver valutato le osservazioni dei funzionari regionali e comunitari.

Si ritiene, al momento, che la trasmissione di un facsimile (allegato 4 e 4-*bis*) possa essere esaustivo delle problematiche insite in tale fase.

CONTROLLI FINALI.

Premesso che la richiesta di svincolo può essere presentata dall'ammassatore a mezzo telegramma, telex o fax, come nel caso precedente le operazioni di controllo nella fase di uscita, restano sostanzialmente invariate fatto salvo tuttavia voler considerare che l'accertamento deve essere ricondotto ai necessari supporti amministrativo-contabile predisposti al momento dell'entrata in ammasso.

Un ulteriore aspetto da salvaguardare nei riguardi del regolare arrivo dei verbali di svincolo il cui smarrimento determina, in casi seppur limitati, il superamento dei termini di pagamento previsti dalla CEE, richiede che gli ispettorati preannuncino le quantità di formaggio svincolato nella settimana precisando per ciascuna partita o lotto di essa il numero delle forme, il loro peso e il numero di posizione.

Com'è noto, infatti, il mancato arrivo del verbale di svincolo all'A.I.M.A. comporta, nell'impossibilità di determinarlo in tempi congrui, l'esigenza di instaurare una procedura di pagamento motivata nella quale devono essere acclarati i motivi della mancata ricezione dell'atto suddetto al fine di individuare ogni responsabilità per danno erariale (circ. prot. 3460/lc del 4 aprile 1986).

Pertanto l'esigenza sopra menzionata di preannunciare l'invio dei verbali mediante telex o fax settimanali costituisce l'unica possibilità di salvaguardare il corretto operato dell'A.I.M.A. e degli ispettorati preposti al controllo.

Si coglie l'occasione per segnalare, in merito alle modalità di controllo, che i servizi del FEOGA hanno più volte fatto rilevare in occasione delle visite ispettive presso l'A.I.M.A., la necessità che i funzionari addetti ai controlli siano opportunamente avvicendati e che i controlli durante il periodo dell'ammasso vengono effettuati in maniera saltuaria e senza alcun preavviso.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
Presidente dell'A.I.M.A.
GORIA

ALLEGATO 1

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

CARICO

Data operaz.	Forme n.	Cas. prod. matr.	Peso netto T.	Peso medio kg.	Cod. mese	Ubicazione magazzino

Servizio provinciale agricoltura e alimentazione
di ....

Cod. M.
Cod. A.

VERBALE DI CONSTATAZIONE DEL FORMAGGIO .... IMMAGAZZINATO PER L'AMMASSO PRIVATO CHE INIZIA IL GIORNO SUCCESSIVO ALLA CHIUSURA DEL PRESENTE VERBALE

Addì .... in.. (prov. ....) presso il magazzino di conservazione:

— di cui si dà atto di rispondenza ai prescritti requisiti di idoneità;

— alla presenza del sig...
rappresentante dell'ammassatore ditta..,

e aperto il presente verbale di constatazione dei quantitativi di formaggio costituiti in ammasso come da richiesta dell'ammassatore per la durata minima di 91 giorni e massima di .... giorni, salvo svincoli anticipati e autorizzati dall'A.I.M.A. su richiesta.

Previo esame della documentazione amministrativo-contabile il sottoscritto.., funzionario del servizio in epigrafe, ha provveduto ad identificare le forme oggetto della partita ammassata e ad accertare il numero delle stesse nonché il relativo peso mediante individuazione e pesatura di un campione rappresentativo che tiene conto del grado di omogeneità delle «pezzature» come risulta dal seguente prospetto:

Data immagazzinamento	Forme n.	Cas. matr.	Prod. n.	Peso T.	Peso medio kg.	Codice mese	Firma
TOTALI . . .							

Il prodotto è stato collocato, avuto riguardo alla disponibilità di attrezzature di magazzino, con le seguenti modalità per la individuazione della partita: timbro ad inchiostro

S.P.A.A. A.I.M.A.

Le n. .... forme di formaggio di cui sopra sono risultate di età di almeno .... mesi, come da allegata dichiarazione che forma parte integrante del presente verbale, rilasciata dal sig... esperto designato dal Consorzio.

Addì .... alla presenza del sig... rappresentante dell'ammassatore sono ultimate le operazioni di immagazzinamento ed è chiuso il presente verbale dal quale risulta che sono ammassate, nel magazzino di conservazione sopra specificato, complessive t .... (..) di formaggio.

L'ammassatore
(o suo rappresentante)

Il funzionario del servizio

ALLEGATO 3

DOMANDA

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI COMUNITARI PER LO STOCCAGGIO PRIVATO DEL FORMAGGIO ....

All'A.I.M.A. - Via Palestro, 81 - Div. XV - 00185 ROMA

e, per conoscenza:

Servizio provinciale agricoltura e alimentazione di ....

Il sottoscritto .... nella qualità di .... legale rappresentante della ditta .... con sede in .... c.a.p. .... esercente l'attività nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come risulta dal certificato rilasciato da ....

Chiede

all'A.I.M.A. di poter fruire dell'aiuto comunitario previsto per l'ammasso privato del formaggio .... per n. .... forme pari a t. .... introdotte in ammasso il .... contraddistinte:

n. .... forme dalla matricola ....
n. .... forme dalla matricola ....
n. .... forme dalla matricola ....
n. .... forme dalla matricola ....

ammassate nel magazzino .... sito in .... comune di .... della capacità complessiva di n. .... forme, perfettamente rispondente ed idoneo alla conservazione del prodotto e di cui è titolare e legale rappresentante il sig. ....

Le forme di che trattasi sono di esclusiva proprietà e disponibilità dell'intestato richiedente.

L'ammasso è richiesto a decorrere da .... corrispondente al giorno successivo a quello di ultimazione delle operazioni di entrata in ammasso del prodotto.

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che il formaggio costituente la partita sopradescritta non ha formato oggetto in precedenza di ammasso a norma del regolamento CEE.

Il sottoscritto, si impegna altresì, ai fini del conseguimento dell'aiuto, a:

1) conservare la suddetta partita di formaggio a proprie spese ed a proprio rischio, nel magazzino di deposito e per un periodo minimo di 91 giorni e massimo di ....;

2) non mettere in vendita o vendere o altrimenti commercializzare o cedere né sostituire la suddetta partita di formaggio o lotti di essa rispettivamente prima della scadenza del termine massimo dell'ammasso, o che l'A.I.M.A. ne abbia autorizzato l'uscita dall'ammasso stesso;

3) tenere rigorosamente aggiornato il prescritto registro di carico e scarico nonché tutta la documentazione inerente l'ammasso e quella prevista dall'art. 17-*bis*, punto 2 e 3 del regolamento n. 1526/90;

4) procedere tempestivamente alle prescritte comunicazioni telegrafiche all'A.I.M.A. dei movimenti di entrata e di uscita del prodotto in ammasso;

5) permettere in ogni momento, durante il periodo di ammasso, l'esecuzione nel magazzino di deposito di controlli da parte dei funzionari dell'A.I.M.A., del FEOGA e del competente servizio provinciale dando all'uopo la propria collaborazione;

6) osservare ogni altro obbligo previsto, per l'ammassatore, dai regolamenti CEE numeri 804/68, 971/68 e 1107/68 e dalle disposizioni impartite dall'A.I.M.A.;

7) accettare l'anticipata scadenza del periodo di durata dell'ammasso che venisse eventualmente disposta dalla Comunità economica europea;

8) a presentare all'IPA, al momento dello svincolo, il certificato antimafia.

Circa il pagamento dell'aiuto il sottoscritto dichiara (1) ....

Data, ...

Firma (2) ....

---

(1) La ditta dichiari se il pagamento deve essere effettuato a proprio favore, ovvero a favore di persona cui abbia rilasciato procura all'incasso (allegare l'atto di procura) ovvero tramite bonifico in conto corrente presso banca scelta dall'ammassatore o assegno circolare emesso da banca convenzionata dall'A.I.M.A.

(2) La firma deve essere autenticata da notaio o dal sindaco del comune di residenza.

ALLEGATO 4

Controllo amministrativo ai sensi del regolamento CEE n. 1526/90

Posiz. n. ....

L'anno .... addì .... del mese di .... il sottoscritto .... ha proceduto — ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, punto 6, del regolamento CEE 1526/90 — alla verifica, senza preavviso, presso il magazzino sito in .... della partita di formaggio di cui alla pos. A.I.M.A. n. .... costituita nel modo seguente come si rileva dal verbale di entrata in ammasso.

Forme n. .... Tonns. complessive .... Peso medio ....

Alla presenza del sig. .... in qualità di .... si è proceduto all'esame della contabilità di magazzino e dei documenti contabili identificativi della partita ammassata il ....

L'esame del registro di C/S ha avuto come oggetto il riscontro dei seguenti elementi:

n. forme
peso tonn.
ammassatore
anno di produzione
mese di produzione
caseificio n.
ubicazione magazzino

Si è proceduto, quindi, alla verifica fisica in magazzino dei dati controllati contabilmente con il seguente esito:

n. forme
timbro IPA di
anno di produzione
mese di produzione
caseificio n.
ubicazione magazzino

La partita in questione risulta accorpata e separata dalle altre giacenti nel medesimo locale.

Note..

Alla luce di quanto riscontrato dalle scritture contabili e dalla verifiche di magazzino il sottoscritto.. dà atto dell'esito positivo/negativo del controllo e specificatamente del fatto che le forme costituenti la partita non sono/sono state sostituite.

Il presente verbale, redatto in cinque copie, viene letto, confermato e sottoscritto dal sig. .... al quale viene rilasciato un esemplare.

Li ....

L'ammassatore *Il funzionario IPA*

ALLEGATO 4-*bis*

Controllo fisico-amministrativo ai sensi del regolamento CEE n. 1526/90

Posiz. n. ....

L'anno .... addì .... del mese di .... il sottoscritto.. ha proceduto — ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, punto 6, del regolamento CEE 1526/90 — alla verifica, senza preavviso, presso il magazzino sito in .... della partita di formaggio di cui alla pos. A.I.M.A. n. .... costituita nel modo seguente come si rileva dal verbale di entrata in ammasso.

Forme n. .... Tonns. complessive .... Peso medio ....

Alla presenza del sig. .... in qualità di .... si è proceduto all'esame della contabilità di magazzino e dei documenti contabili identificativi della partita ammassata il ....

L'esame del registro di C/S ha avuto come oggetto il riscontro dei seguenti elementi:

n. forme
peso tonn.
ammassatore
anno di produzione
mese di produzione
caseificio n.
ubicazione magazzino

Si è proceduto, quindi, alla verifica fisica in magazzino dei dati controllati contabilmente con il seguente esito:

n. forme
timbro IPA di
anno di produzione
mese di produzione
caseificio n.
ubicazione magazzino

La partita in questione risulta accorpata e separata dalle altre giacenti nel medesimo locale.

Sempre alla presenza del sig. .... hanno avuto luogo le operazioni di pesatura di tutte le forme costituenti la suddetta partita; si è potuto accertare che il peso corrisponde a quello di entrata in ammasso (cioè tonn. ....) tenuto conto delle trasformazioni fisiologiche ed organolettiche determinate dalla normale stagionatura.

Note..

Alla luce di quanto riscontrato dalle scritture contabili e dalle verifiche di magazzino il sottoscritto.. dà atto dell'esito positivo/negativo del controllo e specificatamente del fatto che le forme costituenti la partita non sono/sono state sostituite.

Il presente verbale, redatto in cinque copie, viene letto, confermato e sottoscritto dal sig. .... al quale viene rilasciato un esemplare.

Li ....

L'ammassatore *Il funzionario IPA*

92A2432

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocato in 5ª seduta pubblica per martedì 26 maggio 1992, alle ore 15,30, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente.

92A2486

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di due proposte di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 22 maggio 1992, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Riforma delle norme legislative relative all'elezione della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica, dei Consigli Comunali e Regionali».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via G. Marcora, 18/20, presso A.C.L.I.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 22 maggio 1992, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Progetto di legge costituzionale di iniziativa popolare relativa all'elezione diretta del Primo Ministro e dei Presidenti delle Regioni a Statuto ordinario».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma via G. Marcora, 18 20, presso A.C.L.I.

92A2468

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari ai titolari degli uffici onorari in Portogallo

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Fernando Manuel de Melo, agente consolare onorario in Fayal (Azzorre), con circoscrizione territoriale comprendente l'isola di Fayal, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Lisbona degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) emanazione di atti conservativi, non implicanti disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

e) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 1992

p. *Il Ministro*: LENOCI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Pietro Luigi Valle, console onorario in Funchal (Portogallo), con circoscrizione territoriale comprendente la regione autonoma di Madera, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Lisbona degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, non implicanti disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Lisbona;

h) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 1992

p. *Il Ministro*: LENOCI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Giovanni Maria Incisa di Camerana, console onorario in Oporto (Portogallo), con circoscrizione territoriale comprendente le province di Beira Alta, Beira Baixa, Beira Litoral, Douro, Douro Litoral e Tras-os-Montes, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Lisbona degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, non implicanti disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Lisbona;

h) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

l) autenticazioni di firme, redazione di atti di notorietà, rilascio di procure speciali per le quali la legge non richieda la forma dell'atto pubblico, limitatamente alle persone fisiche, a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 1992

p. *Il Ministro*: LENOCI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Luigi Gian Battista Rolla, agente consolare onorario in Vila Real de Santo Antonio (Portogallo), con circoscrizione territoriale comprendente la provincia dell'Algarve, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Lisbona degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, non implicanti disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

h) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 1992

p. *Il Ministro*: LENOCI

92A2413

Limitazione delle funzioni consolari ai titolari degli uffici onorari in Mahè (Seychelles), Aleppo (Siria), Joaçaba (Brasile), Saragozza (Spagna), Chios (Grecia), Lautoka (Isole Figi).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Pietro Giovenga, console onorario in Mahè (Seychelles), con circoscrizione territoriale comprendente il territorio delle Seychelles, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Nairobi degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, non implicanti disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Nairobi;

h) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 1992

p. *Il Ministro*: LENOCI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Georges Antaki, console generale onorario in Aleppo (Siria), con circoscrizione territoriale comprendente i distretti di Aleppo, Deir Ez-Zor e Hassake (Gezira), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Damasco degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Damasco delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, non implicanti disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni. È escluso il rilascio di tutti gli atti che possano produrre effetti innovativi ai fini della cittadinanza. Per tali atti, ed in particolare per i certificati di cittadinanza, è obbligatorio interpellare l'ambasciata d'Italia in Damasco;

g) rinnovo di passaporti nazionali a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare. Il rilascio di un nuovo libretto dovrà essere limitato alla sostituzione del libretto esaurito nelle pagine, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Damasco. Il nuovo passaporto così rilasciato dovrà obbligatoriamente avere la stessa scadenza del precedente. La vidimazione di passaporti stranieri va effettuata dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Damasco;

h) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 1992

p. *Il Ministro*: LENOCI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Julio Cesar Zago Sobrinho, agente consolare onorario in Joaçaba (Brasile), con circoscrizione territoriale comprendente il centro-ovest di Santa Catarina, con i municipi di Concordia, Videira, Campos Novos, Lages, Curitibanos, Sao Miguel do Oeste, Xanxerê, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Curitiba degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Curitiba delle dichiarazioni relative alle schede anagrafiche di cui all'art. 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, limitatamente ai residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare ed esclusa qualsiasi altra competenza in materia;

c) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

d) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 1992

p. *Il Ministro*: LENOCI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Carlo Baratto, vice console onorario in Saragozza (Spagna), con circoscrizione territoriale comprendente le province di Saragozza, Huesca, Teruel e Soria, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Barcellona degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Barcellona di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

c) emanazione di atti conservativi, non implicanti disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

d) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

e) rinnovo di passaporti nazionali a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Barcellona;

f) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 1992

p. *Il Ministro*: LENOCI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Lorenzo Pandely Argenti, agente consolare onorario in Chios (Grecia), con circoscrizione territoriale comprendente il territorio dell'isola omonima, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) concessione di prestiti a cittadini in condizione di eccezionale necessità, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato d'Italia in Atene;

b) emanazione di atti conservativi, non implicanti disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

c) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

d) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

e) autentiche di firma.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 1992

p. *Il Ministro*: LENOCI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La sig.ra Taeko Trabish Ruggiero, console onorario in Lautoka (Isole Figi), con circoscrizione territoriale comprendente il territorio delle Isole Figi, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Canberra degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, non implicanti disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

g) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

i) autenticazione di firme, redazione di atti di notorietà, rilascio di procure speciali per le quali la legge non richieda la forma dell'atto pubblico, limitatamente alle persone fisiche, a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare;

l) rinnovo di passaporti nazionali a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Canberra.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 1992

p. *Il Ministro*: LENOCI

92A2414

MINISTERO DEL TESORO

N. 95

Corso dei cambi del 18 maggio 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1202,500	1202,500	1203,25	1202,500	1202,500	1202,500	1202.510	1202,500	1202,500	—
E.C.U.	1546,250	1546,250	1546 —	1546,250	1546,250	1546,250	1546,100	1546,250	1546.250	-
Marco tedesco	752,710	752,710	753,100	752,710	752,710	752,710	752,660	752,710	752,710	-
Franco francese	224,210	224,210	224,600	224,210	224,210	224,210	224.160	224.210	224,210	--
Lira sterlina	2208,700	2208,700	2210 —	2208,700	2208,700	2208,700	2208,800	2208,700	2208,700	---
Fiorino olandese	668,690	668,690	668,750	668.690	668,690	668,690	668,700	668,690	668.690	-
Franco belga	36,581	36,581	36,600	36,581	36,581	36,581	36,576	36,581	36.581	--
Peseta spagnola	12,055	12,055	12.070	12,055	12.055	12,055	12,055	12.055	12.055	---
Corona danese	195,120	195,120	195,400	195.120	195.120	195.120	195.130	195.120	195.120	--
Lira irlandese	2012 —	2012 —	2012,500	2012 —	2012 —	2012 —	2011,600	2012 —	2012 —	--
Dracma greca	6.348	6,348	6,360	6.348	6.348	6.348	6,348	6,348	6,348	-
Escudo portoghese	9,064	9,064	9,080	9,064	9.064	9,064	9,068	9.064	9,064	--
Dollaro canadese	1005,300	1005,300	1004 —	1005,300	1005,300	1005.300	1006,200	1005,300	1005,300	--
Yen giapponese	9,313	9,313	9,280	9,313	9,313	9,313	9,312	9,313	9,313	—
Franco svizzero	816,350	816,350	816,500	816,350	816,350	816.350	817,010	816,350	816,350	--
Scellino austriaco	106,964	106,964	107,050	106,964	106,964	106,964	106,968	106,964	106.964	--
Corona norvegese	192,920	192,920	193,350	192,920	192,920	192,920	192,990	192.920	192,920	
Corona svedese	208,980	208,980	209,500	208.980	208,980	208,980	209,020	208,980	208,980	—
Marco finlandese	277 —	277 —	277,250	277 —	277 —	277 —	277 —	277 —	277 —	—
Dollaro australiano	913,700	913,700	913 —	913,700	913.700	913.700	913.890	913,700	913,700	-

Media dei titoli del 18 maggio 1992

Rendita 5% 1935	57,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	101 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	105 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	89,075
» » » 21- 4-1987/94	88,500
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,050
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,075
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,025
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,075
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,050
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,050
» » » 12.50% 20-11-1989/95	100,050
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,050
» » » 12.50% 17- 1-1990/96	100,100
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,150
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,250
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,100
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,125
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,150

Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,600
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,175
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,250
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,250
Certificati di credito del Tesoro 9,50% 19- 5-1987/92	99,950
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	98,850
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	100 —
» » » 8.50% 19- 8-1987/93	99,550
» » » 8.50% 18- 9-1987/93	97,050
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,500
» » » TR 2.5% 1983/93	100 —
» » » Ind. 19- 5-1986/92	99,925
» » » » 20- 7-1987/92	99,825
» » » » 19- 8-1987/92	100 —
» » » » 1-11-1987/92	100 —
» » » » 1-12-1987/92	100,025
» » » » 1- 1-1988/93	99,975

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	99,925
» » » »	1- 3-1988/93	100 —
» » » »	1- 4-1988/93	100 —
» » » »	1- 5-1988/93	100,325
» » » »	1- 6-1988/93	100,475
» » » »	18- 6-1986/93	100,300
» » » »	1- 7-1988/93	100,400
» » » »	17- 7-1986/93	100,125
» » » »	1- 8-1988/93	100,300
» » » »	19- 8-1986/93	99,850
» » » »	1- 9-1988/93	100,125
» » » »	18- 9-1986/93	99,750
» » » »	1-10-1988/93	100,125
» » » »	20-10-1986/93	99,700
» » » »	1-11-1988/93	100,425
» » » »	18-11-1987/93	99,950
» » » »	19-12-1986/93	100,150
» » » »	1- 1-1989/94	100,225
» » » »	1- 2-1989/94	100,175
» » » »	1- 3-1989/94	100,150
» » » »	15- 3-1989/94	100,225
» » » »	1- 4-1989/94	100,200
» » » »	1- 9-1989/94	99,950
» » » »	1-10-1987/94	99,650
» » » »	1-11-1989/94	99,875
» » » »	1- 1-1990/95	99,900
» » » »	1- 2-1985/95	100,400
» » » »	1- 3-1985/95	99,175
» » » »	1- 3-1990/95	99,700
» » » »	1- 4-1985/95	99,850
» » » »	1- 5-1985/95	98,975
» » » »	1- 5-1990/95	99,625
» » » »	1- 6-1985/95	99,350
» » » »	1- 7-1985/95	99,875
» » » »	1- 7-1990/95	99,750
» » » »	1- 8-1985/95	99,350
» » » »	1- 9-1985/95	99,075
» » » »	1- 9-1990/95	99,725
» » » »	1-10-1985/95	99,015
» » » »	1-10-1990/95	99,425
» » » »	1-11-1985/95	99,200
» » » »	1-11-1990/95	99,375
» » » »	1-12-1985/95	99,175
» » » »	1-12-1990/95	99,825
» » » »	1- 1-1986/96	99,075
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,350
» » » »	1- 1-1991/96	99,750
» » » »	1- 2-1986/96	99,675
» » » »	1- 2-1991/96	99,650
» » » »	1- 3-1986/96	99,750
» » » »	1- 4-1986/96	99,475
» » » »	1- 5-1986/96	99,400
» » » »	1- 6-1986/96	100 —
» » » »	1- 7-1986/96	99,875
» » » »	1- 8-1986/96	99,300
» » » »	1- 9-1986/96	99,200
» » » »	1-10-1986/96	99,525
» » » »	1-11-1986/96	98,650
» » » »	1-12-1986/96	98,775
» » » »	1- 1-1987/97	98,725
» » » »	1- 2-1987/97	99,175
» » » »	18- 2-1987/97	99,175
» » » »	1- 3-1987/97	99,175
» » » »	1- 4-1987/97	98,800
» » » »	1- 5-1987/97	99 —
» » » »	1- 6-1987/97	99,825
» » » »	1- 7-1987/97	99,650
» » » »	1- 8-1987/97	99,100
» » » »	1- 9-1987/97	98,825
» » » »	1- 3-1991/98	98,725
» » » »	1- 4-1991/98	98,400
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 5-1991/98	98,525
» » » »	1- 6-1991/98	98,775
» » » »	1- 7-1991/98	98,800
» » » »	1- 8-1991/98	98,650
» » » »	1- 9-1991/98	98,650
Buoni Tesoro Pol. 12,50%	17- 5-1992	99,625
» » » 9,15%	1- 6-1992	99,850
» » » 10,50%	1- 7-1992	100,025
» » » 11,50%	1- 7-1992	99,800
» » » 11,50%	1- 8-1992	99,650
» » » 12,50%	1- 9-1992	99,925
» » » 12,50%	1-10-1992	99,925
» » » 12,50%	1- 2-1993	99,975
» » » 12,50%	1- 7-1993	99,975
» » » 12,50%	1- 8-1993	99,975
» » » 12,50%	1- 9-1993	99,950
» » » 12,50%	1-10-1993	99,950
» » » 12,50%	1-11-1993	100,025
» » » 12,50%	1-11-1993 Q	100,050
» » » 12,50%	17-11-1993	100,250
» » » 12,50%	1-12-1993	100,050
» » » 12,50%	1- 1-1989/94	100,125
» » » 12,50%	1- 1-1990/94	100 —
» » » 12,50%	1- 2-1990/94	99,975
» » » 12,50%	1- 3-1990/94	100,025
» » » 12,50%	1- 5-1990/94	100,100
» » » 12,50%	1- 6-1990/94	100,200
» » » 12,50%	1- 7-1990/94	100 —
» » » 12,50%	1- 9-1990/94	99,975
» » » 12,50%	1-11-1990/94	100,075
» » » 12,50%	1- 1-1991/96	100,025
» » » 12,50%	1- 3-1991/96	100,025
» » » 12,00%	1- 6-1991/96	99,550
» » » 12,50%	1- 6-1990/97	100,175
» » » 12,50%	16- 6-1990/97	100,100
» » » 12,50%	1-11-1990/97	100,175
» » » 12,50%	1- 1-1991/98	100,125
» » » 12,50%	19- 3-1991/98	100,200
» » » 12,00%	20- 6-1991/98	98,525
» » » 12,50%	1- 3-1991/2001	101,500
» » » 12,00%	1- 6-1991/2001	98,950
Certificati credito Tesoro E.C.U.	25- 5-1988/92 8,50%	99,550
» » » »	22-11-1984/92 10,50%	99,800
» » » »	22- 2-1985/93 9,60%	99,825
» » » »	15- 4-1985/93 9,75%	99,950
» » » »	22- 7-1985/93 9,00%	98,750
» » » »	25- 7-1988/93 8,75%	98,375
» » » »	28- 9-1988/93 8,75%	96,775
» » » »	26-10-1988/93 8,65%	96,625
» » » »	22-11-1985/93 8,75%	98,350
» » » »	28-11-1988/93 8,50%	96,625
» » » »	28-12-1988/93 8,75%	97,400
» » » »	21- 2-1986/94 8,75%	98,825
» » » »	25- 3-1987/94 7,75%	99,250
» » » »	19- 4-1989/94 9,90%	100,700
» » » »	26- 5-1986/94 6,90%	94,675
» » » »	26- 7-1989/94 9,65%	101,350
» » » »	30- 8-1989/94 9,65%	100,125
» » » »	26-10-1989/94 10,15%	101 —
» » » »	22-11-1989/94 10,70%	101,800
» » » »	24- 1-1990/95 11,15%	105,600
» » » »	27- 3-1990/95 12,00%	105,700
» » » »	24- 5-1989/95 9,90%	99,875
» » » »	29- 5-1990/95 11,50%	103,950
» » » »	26- 9-1990/95 11,90%	104 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M18052

N. 96

Corso dei cambi del 19 maggio 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1199,200	1199,200	1199,200	1199,200	1199,200	1199,200	1199,140	1199,200	1199,200	—
E.C.U.	1546,300	1546,300	1545 —	1546,300	1546,300	1546,300	1546,400	1546,300	1546,300	—
Marco tedesco	752,650	752,650	752,250	752,650	752,650	752,650	752,660	752,650	752,650	—
Franco francese	223,910	223,910	223,750	223,910	223,910	223,910	223,910	223,910	223,910	—
Lira sterlina	2205,600	2205,600	2206 —	2205,600	2205,600	2205,600	2206,250	2205,600	2205,600	—
Fiorino olandese	668,360	668,360	668,250	668,360	668,360	668,360	668,420	668,360	668,360	—
Franco belga	36,572	36,572	36,580	36,572	36,572	36,572	36,572	36,572	36,572	—
Peseta spagnola	12,033	12,033	12,060	12,033	12,033	12,033	12,034	12,033	12,033	—
Corona danese	194,860	194,860	194,750	194,860	194,860	194,860	194,890	194,860	194,860	—
Lira irlandese	2009,100	2009,100	2010 —	2009,100	2009,100	2009,100	2009,400	2009,100	2009,100	—
Dracma greca	6,335	6,335	6,340	6,335	6,335	6,335	6,336	6,335	6,335	—
Escudo portoghese	9,062	9,062	9,050	9,062	9,062	9,062	9,062	9,062	9,062	—
Dollaro canadese	1004,400	1004,400	1003 —	1004,400	1004,400	1004,400	1004 —	1004,400	1004,400	—
Yen giapponese	9,277	9,277	9,300	9,277	9,277	9,277	9,276	9,277	9,277	—
Franco svizzero	819,930	819,930	820 —	819,930	819,930	819,930	819,800	819,930	819,930	—
Scellino austriaco	106,956	106,956	107,050	106,956	106,956	106,956	106,943	106,956	106,956	—
Corona norvegese	192,870	192,870	193 —	192,870	192,870	192,870	192,900	192,870	192,870	—
Corona svedese	208,970	208,970	209 —	208,970	208,970	208,970	208,970	208,970	208,970	—
Marco finlandese	277,050	277,050	277 —	277,050	277,050	277,050	277,040	277,050	277,050	—
Dollaro australiano	909 —	909 —	908 —	909 —	909 —	909 —	909,500	909 —	909 —	—

Media dei titoli del 19 maggio 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	101 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	105 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	89,075
» » » 21- 4-1987/94	88,450
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100 —
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,025
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,025
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,025
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,075
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,025
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100 —
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100 —
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,050
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,150
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,225
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,125
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,075
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,150
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,650
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,125
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,225
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,200
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	99,200
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	98,850
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	100 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,550
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	97,050
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,500
» » » TR 2,5% 1983/93	100 —
» » » Ind. 20- 7-1987/92	99,800
» » » » 19- 8-1987/92	100 —
» » » » 1-11-1987/92	100 —
» » » » 1-12-1987/92	100 —
» » » » 1- 1-1988/93	99,950

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	99,900
» » » »	1- 3-1988/93	100
» » » »	1- 4-1988/93	100
» » » »	1- 5-1988/93	100,300
» » » »	1- 6-1988/93	100,450
» » » »	18- 6-1986/93	100,325
» » » »	1- 7-1988/93	100,375
» » » »	17- 7-1986/93	100,125
» » » »	1- 8-1988/93	100,300
» » » »	19- 8-1986/93	99,875
» » » »	1- 9-1988/93	100,150
» » » »	18- 9-1986/93	99,700
» » » »	1-10-1988/93	100,100
» » » »	20-10-1986/93	99,700
» » » »	1-11-1988/93	100,400
» » » »	18-11-1987/93	99,925
» » » »	19-12-1986/93	100,150
» » » »	1- 1-1989/94	100,225
» » » »	1- 2-1989/94	100,125
» » » »	1- 3-1989/94	100,200
» » » »	15- 3-1989/94	100,200
» » » »	1- 4-1989/94	100,150
» » » »	1- 9-1989/94	99,925
» » » »	1-10-1987/94	99,575
» » » »	1-11-1989/94	99,875
» » » »	1- 1-1990/95	99,900
» » » »	1- 2-1985/95	100,400
» » » »	1- 3-1985/95	99,150
» » » »	1- 3-1990/95	99,675
» » » »	1- 4-1985/95	98,850
» » » »	1- 5-1985/95	99,975
» » » »	1- 5-1990/95	99,600
» » » »	1- 6-1985/95	99,350
» » » »	1- 7-1985/95	99,875
» » » »	1- 7-1990/95	99,725
» » » »	1- 8-1985/95	99,325
» » » »	1- 9-1985/95	99,075
» » » »	1- 9-1990/95	99,650
» » » »	1-10-1985/95	99,025
» » » »	1-10-1990/95	99,425
» » » »	1-11-1985/95	99,225
» » » »	1-11-1990/95	99,375
» » » »	1-12-1985/95	99,175
» » » »	1-12-1990/95	99,775
» » » »	1- 1-1986/96	99,100
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,350
» » » »	1- 1-1991/96	99,700
» » » »	1- 2-1986/96	99,600
» » » »	1- 2-1991/96	99,650
» » » »	1- 3-1986/96	99,650
» » » »	1- 4-1986/96	99,425
» » » »	1- 5-1986/96	99,400
» » » »	1- 6-1986/96	100 —
» » » »	1- 7-1986/96	99,850
» » » »	1- 8-1986/96	99,325
» » » »	1- 9-1986/96	99,100
» » » »	1-10-1986/96	98,525
» » » »	1-11-1986/96	98,675
» » » »	1-12-1986/96	98,825
» » » »	1- 1-1987/97	98,725
» » » »	1- 2-1987/97	99,150
» » » »	18- 2-1987/97	99,150
» » » »	1- 3-1987/97	99,175
» » » »	1- 4-1987/97	98,775
» » » »	1- 5-1987/97	98,950
» » » »	1- 6-1987/97	99,800
» » » »	1- 7-1987/97	99,650
» » » »	1- 8-1987/97	99,100
» » » »	1- 9-1987/97	98,850
» » » »	1- 3-1991/98	98,725
» » » »	1- 4-1991/98	98,425
» » » »	1- 5-1991/98	98,500
» » » »	1- 6-1991/98	98,725
» » » »	1- 7-1991/98	98,800
» » » »	1- 8-1991/98	98,625
» » » »	1- 9-1991/98	98,600
» » » »	1-10-1991/98	98,325
» » » »	1-11-1991/98	98,400

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,15%	1- 6-1992	99,900
» » »	10,50%	1- 7-1992	100 —
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,725
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,700
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,850
» » »	12,50%	1-10-1992	99,925
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,950
» » »	12,50%	1- 7-1993	100 —
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,950
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,925
» » »	12,50%	1-10-1993	99,900
» » »	12,50%	1-11-1993	100 —
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100,025
» » »	12,50%	17-11-1993	100,275
» » »	12,50%	1-12-1993	100,050
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,100
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,950
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,950
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,050
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,150
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,950
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	99,950
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,025
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	100
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100,050
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	98,525
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	100,135
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	100,100
» » »	12,50%	1-11-1990/97	100,175
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	100,125
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	100,175
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	98,300
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	101,450
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	98,875

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	25- 5-1988/92	8,50%	99,550
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	99,800
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,800
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100 —
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,550
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97,600
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,550
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	97 —
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98,200
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	96,625
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	97 —
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	99 —
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	95,450
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	101 —
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,500
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	101,350
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	100,125
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,775
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	102 —
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	105,350
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	106,950
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	99,925
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	103,250
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	103,200

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M19052

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 maggio 1992

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 5 maggio 1992 relativi all'emissione dei B.O.T. fissata per il 15 maggio 1992, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni con scadenza il 14 agosto 1992 è di L. 96,96, quello dei buoni a centottantacinque giorni con scadenza il 16 novembre 1992 è di L. 93,95 e quello dei buoni a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 14 maggio 1993 è di L. 88,55, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

92A2481

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione		Importo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	L.	330.000
	- semestrale	L.	180 000
Tipo B	**Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:**		
	- annuale	L.	60.000
	- semestrale	L.	42.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	L.	185.000
	- semestrale	L.	100.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	L.	60.000
	- semestrale	L.	42.000
Tipo E	**Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:**		
	- annuale	L.	185.000
	- semestrale	L.	100.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
	- annuale	L.	635.000
	- semestrale	L.	350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della **Gazzetta Ufficiale**, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L.	1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	295.000
Abbonamento semestrale	L.	180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☏ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☏ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☏ (06) 85082145/85082189

L. 1.200